

VADEMECUM PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

di Anna Pia Cossu, Maria Carmela Lapadula e Libero Tassella



Terza edizione

INDICE

	Pag.
Premessa: composizione e funzione delle graduatorie permanenti.	3
1 Aggiornamento delle Graduatorie Permanenti e procedure correlate.	4
1.1 Le principali novità	5
2. Presentazione delle domande.	6
2.1 Regolarizzazione delle domande	7
2.2. Presentazione delle domande tramite la rete internet.	9
3. Valutazione dei titoli.	9
3.1. La nuova tabella di valutazione dei titoli per la III fascia.	10
3.2. Titoli di accesso	11
3.3 titoli di servizio	11
3.4 La valutazione degli "altri titoli"	12
3.5 Altri titoli: professionali, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento	12
4 Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media (art. 5 DDG 16/03/2007).	14
5 Attività didattica per il sostegno (art. 6 DDG 16/03/2007).	15
5.1. Graduatorie speciali (art. 7 DDG 16/03/2007)	17
6. Iscrizioni con riserva e conferma dell'iscrizione con riserva	17
7. Chiarimenti sulla valutazione del servizio sul calcolo del punteggio	24
7.1 Punteggi per i servizi	
7.2 Servizio effettivo.	25
7.3 Servizio e frequenza SSIS	
7.4 Servizi di insegnamento prestati contemporaneamente per più classi di concorso	
7.5 Servizio non specifico	
8. calcolo del punteggio per il servizio	26
8.1 Calcolo rapido per la valutazione del servizio.	28
9. Ulteriori titoli di studio	
10 Precedenza a parità di punteggio	



10.1. Specifica delle preferenze (allegato 6 DDG 16/03/2007)	29
11. Domanda di aggiornamento, di permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 (Modello 1)	30
11.1 Compilazione del Modello 1 (per gli aspiranti già inseriti in graduatoria).	32
11.2 Domanda di nuova iscrizione per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 (modello 2).	42
12. Riserve di legge nelle assunzioni.	53
12.1 Destinatari dei benefici.	53
12.2 Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 del-la Legge 68/1999).	54
12.3 Calcolo delle quote di riserva.	55
12.4 Calcolo a livello provinciale.	55
12.5 Insegnanti non vedenti.	56
12.6 Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.	56
12.7 Specifica delle riserve	56
13. Pubblicazione delle graduatorie	57
14. Reclami e ricorsi	58
14.1 Schema di Reclamo	59
15. Allegato1 (per la I e la II fascia). Tabella per la valutazione del titolo di accesso in graduatoria.	61
15.1 Allegato 2 (per la III fascia).TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO Ai sensi del D.L. 97 del 7/04/2004 e successive modifiche	64
15.2 Allegato 3 (strumento musicale) Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media (II e III fascia).	66
I - TITOLI CULTURALI	66
II - TITOLI DIDATTICI	67
III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)	68

Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2007/2008 al 2008/2009

Premessa: composizione e funzione delle graduatorie ad esaurimento.

Ai sensi del **DDG 16/03/2007**, in conseguenza della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1, le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, hanno validità per i prossimi anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti (ovvero al 100% in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999) a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie saranno altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e/o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Le graduatorie sono formate da tre distinte fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti ordinati in base ai punteggi complessivi ed alle precedenze spettanti e precisamente:

- **FASCIA 1:** aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli titoli (doppio canale) anche in due province, per essere in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni alla data del 13.5.1996;
- **FASCIA 2:** aspiranti in possesso alla data del 25.5.1999 dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni nel periodo dal 1° settembre 1995 al 25.5.1999;
- **FASCIA 3:** in base al primo aggiornamento delle graduatorie permanenti effettuato ai sensi del D.M. 146/2000, ed al successivo aggiornamento per effetto del D.D.G. che ha definito le graduatorie per l'a.s. 2002/2003, la terza fascia, allo stato attuale, comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali a cattedre per titoli ed esami, o per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001), o per la specializzazione maturata presso le scuole universitarie S.S.I.S., ovvero per titoli abilitanti conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.

Le prime due fasce sono ad esaurimento, nel senso che non è più possibile richiedere nuove inclusioni, ma solo l'aggiornamento dei titoli da parte di chi vi è già inserito, ovvero il trasferimento tra una provincia e l'altra. E' possibile, invece, chiedere il nuovo inserimento in terza fascia da parte di chi ha i requisiti descritti e riportati nel DDG del 16/03/2007.

Il Ministero, con nota 23 maggio 2002, ha fornito una risposta in merito ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'ammissibilità delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti del personale docente presentate dai candidati idonei o abilitati in esito a procedure concorsuali bandite anteriormente al 1999, che si riporta integralmente ;" ... a seguito di un ulteriore riesame delle disposizioni che regolano la materia, ed in particolare dell'art. 2, comma 1, della

legge n. 333/2001, che, nella sua generica formulazione, sembra ampliare la platea dei destinatari, originariamente limitata, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 124/99 agli idonei e abilitati "dell'ultimo concorso regionale", estendendola a tutti gli idonei dei concorsi a cattedre, il Ministero ha ritenuto di consentire l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di questi ultimi, a prescindere dal momento di acquisizione del titolo".

Ne consegue che il Ministero ha inteso accogliere l'inserimento in graduatoria dei docenti abilitati anche nelle sessioni riservate indette antecedentemente alla legge 124/99.

I docenti che hanno rinunciato a un contratto a tempo indeterminato nell'anno precedente possono partecipare alla procedura concorsuale per la stessa classe di concorso o posto solo per una provincia diversa da quella in cui erano inseriti. (FAQ n. 17 emessa nell' a.s. 2002/2003, e confermata). Parimenti coloro che sono stati immessi in ruolo per una determinata classe di concorso in una provincia, mantengono il diritto alla permanenza in graduatoria nella seconda provincia. A questo punto si richiama la disposizione di cui all'art. 1 comma 8 della legge 124/99: "La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita."

Non possono essere accolte le domande di nuovo inserimento su posto comune per la medesima classe di concorso per la quale i docenti sono stati nominati in ruolo sul sostegno, nell'ambito della stessa provincia, in quanto tali docenti sono già titolari della stessa classe di concorso o posto di insegnamento per i quali sono stati nominati in ruolo sul sostegno (FAQ n. 18 emessa nell' a.s. 2002/2003 e successivamente confermata).

Le graduatorie permanenti esplicano le seguenti funzioni:

- 1) individuazione dei destinatari dell'immissione a T.I. sul 50% dei posti disponibili per ciascun posto e classe di concorso, essendo il restante 50% destinato all'immissione a T.I. degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami (ovvero al 100% in caso di esaurimento della corrispondente graduatoria di merito del concorso ordinario del 1999, fino all' a.s. 2008/2009, salvo diverse disposizioni);
- 2) individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche;
- 3) determinazione della I fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in base alle sedi scolastiche indicate secondo le disposizioni di un apposito decreto di prossima emanazione (art.9 comma 2 DDG 16/03/2007).

L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto con il **Decreto Dirigenziale del 16/03/2007** per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 ci porge l'occasione di fornire alle migliaia di docenti precari, un vademecum, giunto ora alla terza edizione, che costituisce una guida utile per potersi orientare sia nella procedura della presentazione delle domande, finalizzate all'inserimento nelle graduatorie permanenti, sia per avere a disposizione un quadro complessivo della normativa di riferimento, delle note ministeriali e delle faq intervenute fino a questo momento (24/03/2007) a chiarimento su particolari problematiche.

1 Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento e procedure correlate.

A decorrere dall' a.s. 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico, D. Leg .vo 297/94, sono state rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (detto terza fascia) previsto dall' art. 1, comma 1, lettera b, della legge 333 del 20 agosto 2001 (ex DL 255/2001), in base alla tabella allegata alla legge n. 143/2004 come interpretata dalla legge n. 186/04 che indica gli unici e soli titoli che determinano una attribuzione di punteggio. A partire dall'aggiornamento delle graduatorie relative agli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 , la valutazione dei titoli é regolamentata dalla tabella di Valutazione approvata con DM 27 del 15/03/2007 (Legge N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata Dalla Legge N. 186 Del 27 Luglio 2004 E Modificata Dalla Legge 27 Dicembre 2006, N. 296). Sempre a partire dall'aggiornamento delle graduatorie relative agli aa .ss. 2005/2006 e 2006/2007 è possibile valutare ogni anno (1) uno solo dei titoli precedentemente indicati, ma con le limitazioni indicate nella citata tabella di cui all' allegato 2.

(1) Si valuta un solo corso per anno scolastico, quindi un titolo conseguito a febbraio 2007 è da intendersi come l'unico valutabile nell'anno scolastico 2007/2008.

L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di cui all' art. 1 del DL 97/2004.

Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento.

In data 16/03/2007 è stato emanato il D.D.G. per la presentazione delle domande di nuovo inserimento, ovvero l'aggiornamento e/o il trasferimento o di permanenza, nelle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo, per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009.

1.1 Le principali novità

Graduatorie ad esaurimento 2007-2009: le principali novità introdotte dal **DDG 16/03/2007** a seguito dell'emanazione della legge n. 296/06 e della Sentenza n. 11/07 della Corte Costituzionale.

1) Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in "coda" a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di iscrizione in graduatoria, i Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali disporranno il depenamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfa-

vorevole di un ricorso pendente e di coloro che non hanno ottenuto lo scioglimento della riserva, per mancato o tardivo conseguimento del titolo abilitante o specializzante, entro la conclusione dell'anno accademico 2004/05 (vedi nota prot. n. 546 del 26.4.2006).

- 2) La tabella approvata con **D.M. 27 del 15 marzo 2007** si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli. Si richiama l'attenzione sulla valutabilità, esclusivamente, di titoli accademici rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri Enti.
- 3) La doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna, compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, viene ridotto d'ufficio dal Sistema informativo in adempimento della citata sentenza della Corte Costituzionale. Per il mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Corte Costituzionale dichiara legittimo il doppio punteggio, gli interessati debbono compilare l'apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione, riferita al quadriennio 2003/2007 in quanto non individuabile dal Sistema stesso. A decorrere dal 1° settembre 2007 non sarà più prevista la doppia valutazione per tutti i servizi, di cui al punto B.3, lett. h) della tabella di valutazione allegata alla legge n. 143/04, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge 296/06.
- 4) Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della nuova tabella.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **19/04/2007**.

A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. **La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.**

Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate; in particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l'apposito modulo, Allegato A.



Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.

Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005. Solo per i docenti che presentano **domanda di reinserimento** sono valutati i titoli conseguiti dal 21 maggio 2004 – termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura indetta ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004. A tal fine gli interessati compileranno l'apposita sezione del modello di domanda di aggiornamento (modello 1).

Il personale **non inserito** nelle graduatorie permanenti o **reinserito**, in possesso dei requisiti di cui all' art. 3 del DDG 16/03/2007, può presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia.

Il **candidato che si reinserisce** in graduatoria, ai sensi del precedente comma 2, non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria, anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta.

2. Presentazione delle domande.

Le domande di nuova inclusione a pieno titolo o con riserva e di aggiornamento e/o di trasferimento o permanenza, vanno presentate entro il **19.04.2007** (30 giorni decorrenti da quello di emanazione del **D.D.G.** pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito del MIUR (www.istruzione.it) e sulla rete Intranet.

Le domande di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza sono compilate usando il modello 1, quelle di nuova iscrizione, usando il modello 2; per l'indicazione delle 30 scuole in cui si chiede l'inclusione in graduatorie di circolo e/o d'istituto per l'a.s. 2005/2006 si userà il modello 3.

Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui all' art.4 del **DDG 16/03/2007**, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di **una sola provincia**.

Le domande vanno spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentate a mano, al Centro per i Servizi Amministrativi (C.S.A.) del capoluogo della provincia richiesta.

La firma non è soggetta ad autentica.

Con successivi provvedimenti, saranno dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l' inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto

Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine del **19.04.2007** e quelle prive di firma.

Sono esclusi coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

Altro motivo di esclusione è la mancata presentazione della domanda per gli aspiranti già inseriti in permanente (art. 1 comma 2 **DDG 16/03/2007**) che comporta la **cancellazione** definitiva dalla graduatoria stessa.

Per i candidati che prestino servizio o sono residenti all'estero, la domanda va presentata per il tramite della competente autorità diplomatica.

Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Val D'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai predetti uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti. Per la provincia di Trento la materia è disciplinata dalle legge provinciale del 7 agosto 2006 e dal Regolamento applicativo, di cui al Decreto del presidente della Provincia n. 27-80/Leg. del 28 dicembre 2006.

La compilazione del modello assume valore di dichiarazione personale resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (1) Pertanto non è necessario allegare alcuna documentazione, ad eccezione di quella dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media come indicato nell'art. 5 del DDG 31.3.2005.

(1) Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono previste conseguenze amministrative e penali per l'aspirante che rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Durante il primo anno di validità delle graduatorie, in occasione del conseguimento da parte dell'aspirante del primo rapporto di lavoro a tempo determinato (supplenza), i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

2.1. Regolarizzazione della domanda.

E' ammessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del **DDG 16/03/2007** la regolarizzazione delle domande presentate. In tal caso il CSA assegna all'aspirante un breve termine per la regolarizzazione. E' ammessa la regolarizzazione qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate contraddittorietà o irregolarità sia su iniziativa dell'aspirante che dell'ufficio (cfr Faq n. 4 del 23.6.2004).

2.2. Presentazione delle domande tramite la rete internet (art. 12 DDG 16/03/2007)

Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento/permanenza e/o il trasferimento, ovvero il reinserimento della propria iscrizione per gli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del MIUR i dati richiesti nel modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "personale scuola, reclutamento, graduatorie ad esaurimento", secondo le modalità descritte nella apposita guida.

Il candidato che si avvale della modalità di trasmissione "internet", potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 disponibile sul citato sito internet del Ministero, nei tempi che saranno tempestivamente resi noti nel sito medesimo.

Il candidato dovrà quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui all'art. 11 del DDG (domande, regolarizzazioni, esclusioni) spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

3. Valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli è effettuata:

- per il personale iscritto nella **I** e nella **II fascia**, sulla base della tabella approvata con il D.M. n. 11/02 di cui all'**allegato 1** al **DDG del 16/03/2007**,
- per il personale iscritto nella **III fascia**, la valutazione viene effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione di cui all'**allegato 2** al DDG del 16/03/2007, approvata con D.M. n.27 del 15/03/2007
- per il **personale docente di strumento musicale**, continua ad applicarsi la tabella B annessa al D.M 27 marzo 2000, n. 123 di cui all'**allegato 3** al DDG del 16/03/2007).

A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare **maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria**; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede **il candidato trasferito da altra provincia** (art. 2, comma 3 della legge n. 333/2001, ex-DL 255/2001).

3.1. La nuova tabella di valutazione dei titoli per la III fascia.

La nuova tabella, ridefinita ai sensi del comma 607 dell'art.1 della **legge n. 296 del 27/12/2006**, contiene sostanziali novità rispetto alla precedente, anche alla luce della sen-

tenza della Corte Costituzionale n. 11 del 10 gennaio 2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna di cui al punto B.3) lettera h) della tabella allegata alla legge n.143/04.

Di seguito le disposizioni contenute nella tabella.

3.2 TITOLI DI ACCESSO

- a) Il punteggio di valutazione del **titolo di accesso alla graduatoria** è valutato sulla base di una **scala che va da 4 a 12 punti (lettera A.1)**.
- b) A **tutte le abilitazioni**, comunque conseguite, concorso ordinario o concorso riservato è **attribuito il punteggio di 6 punti ai sensi della lettera A.5 della tabella di valutazione (1)**
- c) **L'abilitazione SSIS, è valutata 30 punti**, di cui 24 di equiparazione al servizio di due anni, più 6 punti di abilitazione. In caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; **per le altre abilitazioni sono attribuiti ulteriori punti 6. (2)**
- d) Per **l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica presso i Conservatori e per quelle conseguite presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID)** in aggiunta al punteggio di cui al punto a), **sono attribuiti ulteriori punti 30** di cui **24** per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, e **6** per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. **(3)**

Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

- e) **Per l'abilitazione conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria** (indirizzo scuola primaria, indirizzo scuola dell'infanzia), in aggiunta al punteggio di cui al punto a) sono attribuiti ulteriori **punti 30** di cui **24** di equiparazione al servizio di due anni più **6** punti di abilitazione ai sensi del punto A5 dell'allegato 2. **(4)**
- f) **Per i titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea** riconosciuti dal MPI sono attribuiti **punti 12**. Qualora non sia indicato il punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti punti 8 (A.3)

NOTE:

- 1)** Per il superamento dei **concorsi ordinari** è possibile far valere il miglior punteggio ottenuto sommando i voti riportati nelle singole **prove d'esame, rapportandolo a 100**. Al punteggio ottenuto vanno aggiunti i **6 punti** attribuiti ai sensi della lettera A5 della tabella di valutazione.

La valutazione delle singole prove d'esame **non è consentita** per le abilitazioni conseguite a seguito di **sessione riservata e per i concorsi ordinari del personale educativo**. In quest'ultimo caso si valuta il punteggio complessivo conseguito (prove + titoli) e sono attribuiti i **6 punti** della lettera A5 della tabella di valutazione.



- 2) Non è possibile spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un'altra.
I **30 punti non sono attribuiti** alle **abilitazioni** conseguite a seguito di corsi SSIS di durata inferiore ai 2 anni. La frequenza di un anno integrativo SSIS per il conseguimento di una ulteriore abilitazione dopo il biennio, dà diritto all'attribuzione di **6 punti aggiuntivi** e alla valutazione del servizio eventualmente prestato durante detta frequenza.
Analogo trattamento è applicato all'abilitazione conseguita mediante la frequenza del secondo anno SSIS da coloro in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno.
Non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati **a decorrere dall'a.s. 2003/2004** durante la durata legale dei corsi SSIS qualora l'abilitazione conseguita venga usata come titolo di accesso
- 3) I **30 punti** per i corsi quadriennali in Didattica della musica sono attribuiti ad una sola delle due classi di concorso (31 A o 32A)., a scelta dell'aspirante. Per l'altra classe di concorso sono attribuiti **punti 6** ai sensi della lettera A5 della tabella di valutazione.
Il vincolo della non valutabilità del servizio prestato durante gli anni di durata legale del corso in Didattica della musica **non si applica ai docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti per le classi di concorso che dunque non si avvalgono di tale abilitazione come titolo di accesso.**
- 4) Il servizio prestato durante il periodo di durata legale del corso di laurea **non è valutato.** Tale disposizione non si applica ai docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti per effetto di precedenti titoli di accesso.

3.3 TITOLI DI SERVIZIO

Servizio di insegnamento o di educatore

- a) Il servizio prestato come insegnante , insegnante di sostegno o educatore in tutti gli ordini della **scuola statale** nonché nelle **scuole paritarie** è valutato nella misura di **punti 2** per ogni mese o frazione non inferiore a 16 giorni fino ad un massimo di **punti 12** per anno scolastico.(lettera B1 della tabella di valutazione) **(1)**
- b) Il servizio prestato in istituti di istruzione secondaria **legalmente riconosciuti o pareggiati o nella scuola primaria parificata, o nella scuola dell'infanzia autorizzata** è valutato nella misura di **punti 1** per ogni mese o frazione non inferiore a 16 giorni, fino ad un massimo di **punti 6** per anno scolastico

Nota 1: dal 1 settembre 2000 il servizio sarà valutato **per intero** anche se prestato presso le scuole dichiarate paritarie ai sensi della legge 62/2000 (ex-D.L. n. 255/01, art. 2 comma 2)

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a e b del presente vademecum occorre tener presente che:

- Sono valutabili i servizi di insegnamento prestati con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina (**lettera B3/a della Tabella**)



- **Il servizio prestato su posto di sostegno** con il possesso del titolo di studio e del diploma di specializzazione è valutato interamente, come servizio specifico, in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza. Nella **scuola secondaria di II grado** è valutato anche se prestato su **area diversa** per carenza di aspiranti.
- **Il servizio prestato su posto di sostegno senza il possesso del diploma di specializzazione** è valutato interamente, come servizio specifico, nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile al conferimento della nomina. **(lettera B.3/b della Tabella)**
- **Non sono valutabili** i servizi di insegnamento svolti durante il periodo di durata legale dei corsi SSIS, COBASLID, di Didattica della musica e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titolo di accesso alla graduatoria. Saranno, invece pienamente valutati a coloro che alla data di entrata in vigore della nuova tabella annessa al **D.M. n. 27 del 15/03/2007** sono già inseriti nelle graduatorie permanenti della scuola dell'infanzia e primaria, nonché delle classi di concorso 31° e 32° **(lettera B3/c e nota 5 alla Tabella)**.
- Il servizio prestato su **posti del contingente italiano all'estero** su nomina del **MAE** è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia **(lettera B3/d della Tabella)**
- Il servizio prestato nelle **scuole militari** è pienamente valutato se svolto per insegnamenti curriculari della scuola statale. **(lettera B3/e della Tabella)**
- Inoltre, **a decorrere dall'a.s. 2003/2004** il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato **per una sola graduatoria** a scelta dell'interessato **(lettera B.3/f.1 della tabella)**
- I servizi contemporanei sono valutabili se relativi a graduatorie di **I e II fascia** e di **strumento musicale** quando siano stati prestati in relazione a graduatorie di III fascia, in quanto la valutazione delle graduatorie appartenenti a fasce diverse e allo strumento musicale segue diverse tabelle di valutazione.
- **Sempre a decorrere dall'a.s. 2003/04** il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classi di concorso o posti di insegnamento diversi da quello cui si riferisce la graduatoria sono valutati nella misura del 50%, dunque come servizio aspecifico **(lettera B.3/f.2 della tabella)**. La **nota n. 6** chiarisce che il servizio complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, specifico o aspecifico, si valuta una sola volta per un massimo di 6 mesi.
- Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia e primaria e come educatore è valutabile unicamente solo in tali ordini di scuole **(lettera B.3/f.3 della tabella)**
- Il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile solo per le graduatorie di tali ordini di scuola **(lettera B.3/f.4 della tabella)**
- E' valutato in misura doppia il servizio prestato dall'a.s. 2003 fino all'a.s. 2006 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna di cui alla legge n. 90/57, nonché quello effettuato negli istituti penitenziari e nelle scuole delle isole minori **lettera B.3/f.5 della tabella)**

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 10 gennaio 2007, ha sancito la rideterminazione delle valutazioni già effettuate per i servizi prestati nelle scuole di montagna. A tal fine il sistema procederà all'eliminazione automatica del doppio punteggio.

SONO VALUTABILI:

- I periodi coperti dal contratto di assunzione, vale a dire i giorni festivi che ricadono nel periodo coperto dalla nomina
- i periodi di sospensione delle attività didattiche purché ricadenti all'interno del periodo di nomina;
- la partecipazione a scrutini ed esami;
- i periodi equiparati, ex lege, a servizio effettivo: astensione obbligatoria, congedo parentale, e quelli previsti dalla disciplina contrattuale purché coperti dalla nomina
- il servizio militare di leva purché prestato in costanza di nomina;
- la partecipazione a scrutini ed esami.

NON SONO VALUTABILI

- l'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative;
- gli insegnamenti non curricolari
- I servizi che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

3.4. La valutazione degli "altri titoli". (fino ad un massimo di punti 30): lettera C della Tabella di valutazione dei titoli della III fascia ALL. 2

3.4 a) Abilitazioni/idoneità aggiuntive (lettera C.2 della Tabella)

Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) sono attribuiti **punti 3**.

Analogo punteggio è attribuito alla Laurea in scienze della formazione primaria in alternativa a quanto previsto dal punto C9

Occorre precisare che ai fini dell'attribuzione del predetto punteggio, l'abilitazione conseguita per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame dà diritto al punteggio **per una sola abilitazione (Lettera C3/a della Tabella)**. In proposito la **nota 8** chiarisce che se tale abilitazione è utilizzata come titolo di accesso **non dà diritto** al punteggio di 3 punti ai sensi del **punto C3 della tabella**.

3.4 b) Titoli di studio aggiuntivi

- Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti **punti 3 (Lettera C1 della tabella di valutazione)**

La **nota 7** chiarisce che si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria (ITP di cui alla tabella C del D.M. 39/98 e classi di concorso A075 e A076).

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

- Per la **laurea in Scienze della formazione primaria**, indirizzo per la **scuola dell'infanzia**, sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente di tale ordine di scuola. La **nota 12** chiarisce che tale valutazione è attribuita solo se il titolo non sia già stato valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria (**lettera C.9 della Tabella**)

Analoga valutazione è attribuita a detta laurea, relativamente all'indirizzo **per la scuola primaria**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria.

La valutazione non ha luogo nel caso in cui detta laurea sia utilizzata per l'accesso alla graduatoria. (**Lettera C/9 della Tabella**)

- Per le **lauree in Lingue e letterature straniere**, previste per l'accesso alle classi di concorso **45/A e 46/A** di cui al D.M. n. 39/98 sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla **graduatoria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria**, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del MPI del 28/06/1991 (**lettera C. 10 della Tabella**)

3.5 Altri titoli: titoli professionali, Dottorato di ricerca, Diplomi di Specializzazione, master, Corsi di perfezionamento

- Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C.10 (7), sono attribuiti **punti 3 (Lettera C1 della tabella di valutazione)**

La **nota 7** chiarisce che si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di



scuola secondaria (ITP di cui alla tabella C del D.M. 39/98 e classi di concorso A075 e A076).

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

- Per la **laurea in Scienze della formazione primaria**, indirizzo per la **scuola dell'infanzia**, sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente di tale ordine di scuola. La **nota 12** chiarisce che tale valutazione è attribuita solo se il titolo non sia già stato valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria (**lettera C.9 della Tabella**)

Analoga valutazione è attribuita a detta laurea, relativamente all'indirizzo **per la scuola primaria**, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria.

La valutazione non ha luogo nel caso in cui detta laurea sia utilizzata per l'accesso alla graduatoria. (**Lettera C/9 della Tabella**)

- Per le **lauree in Lingue e letterature straniere**, previste per l'accesso alle classi di concorso **45/A e 46/A** di cui al D.M. n. 39/98 sono attribuiti **punti 6**, limitatamente alla **graduatoria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria**, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del MPI del 28/06/1991 (**lettera C. 10) della Tabella**)

- Per **ogni titolo professionale** conseguito in uno dei paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal MPI ai sensi delle direttive comunitarie n. 98/48CEE e n. 92751 CEE, posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera a, sono attribuiti **punti 3 (lettera C. 4)**

Per il **dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto** sono attribuiti **punti 12** (Si valuta un solo titolo - **lettera C 5 della tabella**).

- In merito la **nota 9** chiarisce che si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione europea. L'elenco dei Diplomi di perfezionamento equiparati per legge o per Statuto al Dottorato di ricerca è contenuto nell'all.4 al DDG del 16 /03/2007. Per il Diploma di specializzazione universitario di **durata pluriennale (sigla DS)** sono attribuiti **punti 6 (si valuta solo un titolo) Lettera C. 6 della Tabella**

- Per ogni **Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello (fino a un massimo di tre)** di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria sono attribuiti **punti 3 (Lettera C. 7 della tabella)**.

- Per ogni attestato di frequenza di **corsi di perfezionamento universitario di durata annuale**, con esame finale, (**fino ad un massimo di tre**) coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti **punti 1 (lettera C.8 della tabella)**



L'art. 1, comma 607 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria per il 2007) ha sancito la ridefinizione dei punteggi e delle condizioni di valutazione dei titoli sopra citati, così come richiamato nelle **note 10 e 11 alla lettera C della Tabella**. Di seguito il riepilogo delle novità introdotte dalla legge Finanziaria:

I titoli di cui ai punti C7) e C8) si valutano in ragione di uno per ciascun anno accademico, e, compreso il titolo di cui al punto C6) **fino ad un massimo di punti 10**. Nell'ambito di tale punteggio è consentita la valutazione di **un solo diploma di specializzazione pluriennale / (sigla DS)**, massimo **3 diplomi di perfezionamento e/o master di I e II livello** di durata a annuale (1500 ore e 60 CFU), coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria e **massimo tre attestati di perfezionamento di durata annuale con esame finale**.

N.B. La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli.

A tal fine sono valutabili solo i titoli rilasciati da **Università Statali e non statali legalmente riconosciute**.

4) Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media- cl.77/A (art. 5 DDG 16.3.2007).

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media -classe 77/A-, inserito nella II e nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio di inclusione in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie di altra provincia con contestuale aggiornamento del punteggio.
2. I docenti abilitati in educazione musicale entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, iscritti negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, i quali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 2036/06, erano stati depennati dalla graduatoria permanente di strumento musicale, hanno diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento, conservando la medesima decorrenza ed aggiornando il punteggio (art.1, comma 605 della legge n. 296/06). A tal fine gli interessati debbono produrre istanza di aggiornamento.
3. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati sia stata già formata una graduatoria di coda alla II fascia, il trasferimento avviene nell'ambito della stessa, nel rispetto del punteggio e delle preferenze attribuite. Il trasferimento nella graduatoria di III fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R.

487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

4. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale gli aspiranti che alla data di scadenza della presentazione delle domande siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) abilitazione in educazione musicale, conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 e iscrizione negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (art.1, comma 605 della legge n. 296/06);
 - b) abilitazione in educazione musicale conseguita entro l'entrata in vigore della legge 143/04 presso la Scuola di Didattica della musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'a.s. 2003/2004 (art. 1, comma 4 bis legge n. 143/04);
 - c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001);
 - d) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004;
 - e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48 C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992.
5. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
6. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento relativo alle graduatorie permanenti (D.M. n. 123 del 27 marzo 2000).

5 Attività didattica di sostegno-didattica differenziata Montessori (art.6 DDG16.3.2007).

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.



4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

- **Area scientifica (AD01)**, che comprende le seguenti classi di concorso: A002; A012; A013; A038; A039; A040; A041; A047; A048; A049; A054; A060;
- **Area umanistica, linguistica e musicale (AD02)**, che comprende le classi: A031; A036; A037; A050; A051; A052; A061; A073; A246; A346; A446; A546; A646; A746; A846; A946;
- **Area tecnico, professionale ed artistica (AD03)**, che comprende le classi: A001; A003; A004; A005; A006; A007; A008; A009; A010; A011; A014; A015; A016; A017; A018; A019; A020; A021; A022; A023; A024; A025; A026; A027; A034; A035; A042; A044; A053; A055; A056; A057; A058; A062; A063; A064; A065; A066; A067; A068; A069; A070; A071; A072; A074; A075; A076, e tutte le classi di concorso delle Tabelle C e D;
- **Area Psicomotoria (AD04)**, che comprende la classe di concorso A029.

5. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
7. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
8. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

5.1. Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito (art. 7 DDG 16.3.2007)

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita con procedura concorsuale o abilitante, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
 - a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
 - b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
6. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato;

6. Iscrizioni con riserva e conferma della iscrizione con riserva (art. 8 DDG 16/03/2007)

In applicazione dell'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**legge finanziaria 2007**) è disposta l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti di III fascia delle seguenti categorie:

- gli iscritti nell'ultimo anno delle SSIS, barrare la casella N della sez. B3 del modello 2 pag. 3 di 12



- a) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 ai corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S – COBASLID – DIDATTICA DELLA MUSICA);
 - b) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 alla Facoltà di Scienze della formazione primaria;
 - c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M. n. 85/05;
 - d) Possono, altresì, iscriversi con riserva, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:
 - e) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
 - f) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno;
 - g) docenti abilitati COBASLID, che stanno frequentando il corso di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. n.56 del 31 ottobre 2006;
 - h) i docenti laureati o laureandi in Scienze della formazione primaria che stanno frequentando il modulo di sostegno.
 - i) L'iscrizione con riserva è possibile solo per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento e non ai fini del miglioramento del punteggio nelle graduatorie, in cui si è già inseriti.
- i laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria, barrare la casella O della sez. B3 del modello 2 pag. 3 di 12
 - i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti di cui all'art. 2 della legge 143/04 e indetti con il **D.M. n. 85 del 19/11/2005**, barrare la casella P della sez. B3 del modello 2 pag. 3 di 12
 - gli abilitati SSIS che stanno frequentando il corso di 400 ore per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, barrare la casella Q della sez. B4 del modello 2 pag. 3 di 12
 - gli abilitati con altre procedure che stanno frequentando il corso suddetto di 800 ore, barrare la casella R della sez. B4 del modello 2 pag. 3 di 12
 - i docenti laureati in scienze della formazione primaria che stanno frequentando il modulo di sostegno barrare la casella T della sez. B4 del modello 2 pag. 3 di 12
 - i docenti **abilitati COBASLID** che stanno frequentando **il modulo di sostegno**, barrare la casella I della sez. B del modello 2 pag. 3 di 11 (nota MIUR prot. 490 del 12.4.2005).

La disposizione di cui all'art. 8 comma 2 del DDG (iscrizione con riserva negli elenchi del sostegno) è applicabile, per analogia, anche a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e stanno frequentando il corso per la specializzazione nel sostegno. (cfr. nota 523 del 18.4.2005.)

Con successivo decreto sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa presentazione del diploma di abilitazione o di specializzazione.

Si chiarisce che l'iscrizione con riserva non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato.

E' disposta l'iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli, ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

I docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 21/05, ancora non attivati o non conclusi, debbono produrre domanda di conferma dell'iscrizione con riserva, ovvero istanza di trasferimento o di aggiornamento del punteggio, compilando il modello 1, come previsto dal precedente art.1, comma 2.

Analogamente debbono presentare istanza di conferma dell'iscrizione con riserva coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.

Non hanno titolo a presentare istanza di conferma dell'iscrizione con riserva, ma istanza di nuovo inserimento con riserva, coloro che erano già iscritti con riserva in graduatoria permanente, in attesa del conseguimento del titolo di accesso, ma non abbiano conseguito il titolo stesso, né entro i termini indicati al precedente art. 4, comma 2, né in tempo utile per l'iscrizione ai sensi del presente decreto.

Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del diploma, nei confronti dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione in tempo utile per le assunzioni relative all'a.s. 2007/08. Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.

Analogamente con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti che partecipano ai corsi speciali ex D.M. n. 21/05, ex D.M. n. 85/05, nonché nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione o la specializzazione in tempi successivi.

L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.

7. chiarimenti sulla valutazione dei servizi e sul calcolo del punteggio

Le tabelle di valutazione (allegati 1 e 2) attribuiscono rispettivamente un punteggio da un minimo di 12 punti ad un massimo di 36 punti (I e II fascia) e da un minimo di 4 punti ad un massimo di 12 (III fascia), in base al voto riportato nell'abilitazione, rapportato su base 100.

Ne consegue che qualsiasi punteggio, diversamente espresso per una determinata graduatoria concorsuale o riservata, va rapportato su base 100.

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

I voti riportati nelle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (O.M. n. 153 del 15.6.1999, O.M. n. 33 del 7.2.2000, O.M. n. 1 del 2.1.2001) sono già riportati in centesimi, (punteggio relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati) per cui non è necessario operare alcuna proporzione.

Il punteggio conseguito nelle citate sessioni riservate è, infatti, comprensivo del voto riportato nelle prove di esame (per la scuola elementare, anche del voto riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua straniera), che non può essere superiore a 80/100, ed a cui si somma l'eventuale punteggio derivante dal servizio effettuato **(1,8 per ogni anno nella scuola statale, e 0,9 per ogni anno effettuato nella scuola legalmente riconosciuta)**.

I punteggi finali relativi ai concorsi a cattedre per la scuola materna e per la scuola secondaria, sono già espressi su base 100, perché comprendono i voti riportati alle prove scritte ed orali (espressi in ottantesimi), più il punteggio per i titoli (espressi in ventesimi).

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'abilitazione, l'aspirante può avvalersi del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100, il punteggio complessivo delle sole prove di esame rapportate in ottantesimi, con esclusione dei titoli.

Nella nota telefax del M.P.I. del 16.8.2000 prot. n. 5636 inviata in occasione dei concorsi ordinari, viene chiarito che la prova facoltativa di informatica non è computabile ai fini della proporzione per rapportare a 100 i soli voti delle prove sostenute.

Per i concorsi della scuola elementare, a partire dall'anno 1994, i punteggi finali dei concorsi a cattedre per titoli ed esami sono su base 110, in quanto corrispondenti alla somma dei voti riportati alle prove scritte ed orali (esprese in ottantesimi), della prova facoltativa di lingua (espressa su base 10) che va in ogni caso computato anche se non richiesta, e dei titoli (espressi in ventesimi).

In alternativa, l'aspirante può chiedere la migliore valutazione che consegue dal rapportare su base 100, i soli voti riportati nelle prove scritte, orali e di lingua *anche se non sostenuta*, che devono essere indicati su base 88.

Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'U.E. riconosciute dal MIUR, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21.12.1988 e 92/51, sono attribuiti punti 24 (I E II fascia).

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal MIUR, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21.12.1988 e 92/51, sono attribuiti punti 8 (III fascia).

Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso, sono attribuiti ulteriori 30 punti di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio (30 punti) spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6 (30 punti) (III fascia). **(vedi le note 1,2,3 al paragrafo 3.2)**.



Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso, sono attribuiti ulteriori 30 punti di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione (A031 e A032); per l'altra abilitazioni sono attribuiti punti 6 (III fascia).

Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento conseguite con i concorsi ordinari e riservati sono attribuiti in aggiunta al punteggio del titolo di accesso ulteriori punti 6 (solo III fascia).

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001.

7.1 Punteggi per i servizi.

- Si valuta il solo servizio effettivo prestato con il possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui lo stesso fu prestato, per il posto o la classe di concorso per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria.
- Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
- Così, a titolo di esempio, il servizio prestato nella scuola materna non dà alcun punteggio per la scuola elementare e secondaria, e viceversa, il servizio reso sulla classe A043 (italiano nella scuola media), non dà alcun punteggio nelle altre classi di concorso della scuola secondaria e per la scuola primaria. In I, II e III fascia, il servizio militare di leva va computato, solo se prestato in costanza di nomina, come servizio di insegnamento effettivo; per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni spettano punti 2 fino ad un massimo di punti 12 punti per ciascun anno scolastico.
- Il servizio prestato nelle scuole che hanno ottenuto la parità ai sensi della legge 62 del 10.3.2000, va valutato come quello prestato nelle scuole statali (per intero), a decorrere dall'anno scolastico 1/9/2000.
- Il servizio prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale. Ne consegue la non computabilità dei servizi prestati presso le scuole militari per ufficiali (accademie militari), considerate di livello universitario.
- Non si valuta il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

7.2 Servizio effettivo.

E' considerato "servizio effettivo" quello prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.

Sono, pertanto, valutati, a titolo esemplificativo, i seguenti periodi di assenza dal servizio:

- assenze per malattia retribuite
- astensione obbligatoria per gravidanze e puerperio;

- mandato parlamentare o amministrativo.
- servizio militare se prestato in costanza di nomina;
- il servizio riconosciuto per effetto di sentenze giurisdizionali (*restitutio in integrum*);

Sono, invece, esclusi, dal computo dei servizi le seguenti assenze:

- assenze per malattia non retribuite;
- astensione facoltativa per maternità, se non retribuita;
- congedo ordinario;
- permessi non retribuiti.

7.3. Servizio e frequenza SSIS.

Per gli aspiranti inseriti in terza fascia e a partire dall'a.s. 2003/2004, non sono valutabili in ogni caso (1) i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale (2) dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. Per i servizi prestati fino all'a.s. 2002/2003 (compreso) non si valuta il servizio prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS solo per la classe di concorso che ha dato luogo all'accesso con incremento del punteggio di 30 punti, per le altre classi di concorso il servizio è valutabile.

Detti servizi, invece, sono valutabili per graduatorie di prima e seconda fascia e di strumento musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati 1 e 3 non prevedono tale divieto. (nota prot. 691 del 10.5.2004).

- (1) Non si valuta neanche il servizio svolto in ordine di scuola diverso dalla secondaria e neanche se svolto successivamente al conseguimento del titolo. Si ritiene che il servizio non sia valutabile neanche in alternativa al punteggio di cui al punto A4 (30 punti) della tabella di valutazione.
- (2) La durata legale è da intendersi come due anni scolastici pieni. (Sentenza TAR del 30 dicembre 2002).

7.4. Servizi di insegnamento prestati contemporaneamente per più classi di concorso.

Sono valutabili distintamente, e comunque nell'ambito delle 18 ore, per ciascuna graduatoria, **solo in I e II fascia.**

Occorre precisare che il Regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 201/2000) all'art. 4 prevede che la possibilità di cumulo di rapporti di lavoro, possa avvenire nel limite dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, che nello stesso anno scolastico, non possono essere prestati in contemporanea servizi di insegnamento nei diversi gradi di scuola, fatta eccezione per la scuola secondaria per la quale si possono cumulare servizi tra diverse classi di concorso anche appartenenti alla scuola media

ed a quella superiore (cfr. anche chiarimento ministeriale: FAQ, n. 10 a.s. 2002/2003 e successivamente confermata).

Nella III fascia, ai sensi della Tabella di valutazione di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legge 97 del 7/04/2004, come modificato dalla legge di conversione n. 143 del 4.6.2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8- nonies della legge 27.7.2004 n. 186, "Servizio di insegnamento o di educatore", punto B3, lettera f; a partire dal dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è valutato per una sola graduatoria e quindi possono essere indicati per una sola graduatoria a scelta dell'interessato, compilando la sezione G1 del modello 1 ovvero la sezione E1 del modello 2. Per gli anni precedenti al 2003/2004 i servizi contemporanei possono essere valutati ciascuno per l'insegnamento cui si riferiscono.

I servizi contemporanei sono valutabili se relativi a graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, anche se prestati contemporaneamente a servizi relativi a graduatorie di terza fascia. Ciò in quanto per tali graduatorie sono previste diverse tabella dio valutazione.

Ad esempio il docente che nel corrente anno scolastico 2006/2007 ha prestato servizio contemporaneamente sia per la classe A051 (II fascia) sia per la classe A037 (III fascia), avrà valutato il servizio sia per la classe A051 sia per la classe A037.

7.5 Servizio non specifico.

Per gli aspiranti inseriti in terza fascia a partire dall'a.s. 2003/2004, il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio.

Può essere fatto valutare come non specifico soltanto il servizio reso presso scuole statali o paritarie. Di conseguenza, il servizio prestato presso scuole legalmente riconosciute o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate o nelle scuole materne autorizzate, può essere fatto valere solo come servizio specifico. Tale disposizione riguarda anche il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche all'estero.

A norma dell'art. 8-nonies, comma 1, primo periodo della legge 186/2004, il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola. *Ad esempio, l'aspirante che ha prestato 4 mesi di servizio specifico nella classe A043, se è inserito in terza fascia anche per la scuola primaria, non potrà farsi valere in tale graduatoria come non specifico il servizio prestato nella scuola media per la classe A043.*

Nella valutazione del servizio, bisogna tener sempre conto che per ciascun anno scolastico non si può superare il limite massimo di 12 punti, ovviamente fatte salve le super valutazioni e che i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi massimo per anno scolastico. Il limite dei 12 punti e dei sei mesi



riguarda i soli servizi afferenti a graduatorie di terza fascia, pertanto il docente che ha prestato servizi, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, afferenti a graduatorie di prima e seconda fascia o in strumento musicale nella scuola media, potrà far valutare come non specifico tale servizio per una graduatoria per la quale è inserito in terza fascia. Ad esempio, il docente inserito in seconda fascia per la classe di concorso A032 e che per tale classe di concorso, per la.s. 2004/2005 ha prestato 6 mesi di servizio (punti 12), potrà far valutare tale servizio come non specifico (punti 6) per la classe A019 per la quale è inserito in terza fascia.

Esemplificando, nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella A043 e 2 mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse opzioni quali (cfr. faq n. 11 del 23.6.2004):

- nella A043 2 mesi specifici (punti 4) e 2 mesi non specifici (punti 2), mentre nella A050 2 mesi specifici (punti 4).
- nella A043 2 mesi specifici (punti 4), mentre nella A050 2 mesi specifici (punti 4) e 2 mesi non specifici (punti 2).
- Nella A043 2 mesi specifici (punti 4) e 1 mese non specifico (punti 1), mentre nella 50 1 mese specifico (punti 2) e 2 mesi non specifico (punti 2).

Contratti d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa.

Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio d'insegnamento è prestato con contratto di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) la valutazione del servizio è limitata ai soli giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto.

Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione (chiarimento ministeriale con FAQ n. 15 emanata nell' a.s 2002/2003 e successivamente confermata).

8. Calcolo del punteggio per il servizio.

Si sommano i servizi prestati per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali e paritarie come se fosse una sola tipologia di servizio e, una volta eliminate le sovrapposizioni, si sommano i giorni di servizio calcolabili, effettuati in un anno scolastico.

Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

Se il numero di mesi è uguale o superiore a 6, si ottiene per quell'anno scolastico il massimo dei punti consentito e cioè 12. Se il numero di mesi è inferiore a 6, si moltiplica per 2 il relativo numero di mesi maturati. Nel caso non si siano raggiunti i 12 punti, si prendono in considerazione i periodi di servizio prestati presso la scuola legalmente riconosciuta sempre per lo stesso posto o classe di concorso, ovviamente per periodi non coincidenti con quelli già prestati nelle scuole statali e paritarie. Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

La somma del punteggio calcolato per le scuole statali e paritarie da un lato, si somma a quello prestato nelle scuole non statali, determinando il punteggio complessivo per quel determinato anno scolastico. La somma non può essere superiore a 12 punti ed il numero di mesi complessivamente considerati, non può essere superiore a 6 mesi. (C.M. 22.6.2000 n. 174).

Per i servizi prestati, afferenti alla terza fascia, si ribadisce ancora una volta che il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico a partire dall'a.s. 2003/2004 non può superare comunque il limite massimo di punti 12 e i periodi di servizio complessivamente valutabili non possono superare i sei mesi.

8.1 Calcolo rapido per la valutazione del servizio.

Nelle scuole statali o paritarie (1) (2):

- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Nelle altre scuole (istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, nelle scuole materne autorizzate):

- da 16 a 45 gg. uguale p. 1;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 2;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 3;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 4;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 5;
- da 166 gg. in poi uguale p. 6.

I servizi non valutabili, prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. La durata legale è da intendersi come due anni scolastici pieni. (Sentenza TAR del 30 dicembre 2002). Tali servizi, ai sensi dell'art. 3 del DDG 31.3.2005, non sono valutabili **in ogni caso**, quindi essi non sono neppure valutabili in alternativa al punteggio di cui al punto A4 (30punti) della tabella di valutazione.

(1) Il servizio prestato nelle scuole dichiarate formalmente paritarie, ai sensi della legge n. 62

del 10.3.2000, a decorrere dall'1.9.2000 è valutato per intero. Naturalmente il servizio prestato in scuola paritaria è valutato nella stessa misura prevista nella scuola statale solo dalla data del formale riconoscimento della parità a favore della scuola (faq. n. 10 del 23.6.2004).

- (2) Il servizio prestato nella scuola materna comunale è considerato servizio paritario da indicare nel modulo domanda con la lettera P.

9. Ulteriori titoli di studio.

Spettano punti 3 per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, fatto salvo quanto previsto al punto C. 9, della Tabella relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria: limitatamente alle graduatorie relative all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna e all'accesso ai ruoli del personale educativo sono attribuiti punti 6, alternativi però ai 6 punti del titolo abilitante.

Il punteggio spetta anche per il possesso del diploma ISEF, equiparato alla laurea in scienze motorie, dalla legge 136/2002.

Nella FAQ n. 47, veniva chiarito che il diploma di Scienze religiose vale 3 punti aggiuntivi, solo se dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal MIUR ai sensi del D.P.R. n. 175 del 2.2.1994.

Non va attribuito, per la I e la II fascia, alcun punteggio aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari della scuola dal n. 1 al numero 6, e per quelle classi di concorso alle quali corrispondono altre abilitazioni ai sensi del DM 39/98, di seguito riportate.

Gli ambiti e le classi in questione sono: 1 (A025 e A028); 2 (A029, A030); 3 (A031, A032); 4 (A043, A050); 5 (45/A, 46/A); 6 (A075, A076).

Per gli ambiti dal n. 1 al n. 5, coloro che sono abilitati per una delle classi di concorso in essi compresa prima dell'entrata in vigore del D.M. 354/98, sono considerati abilitati anche per l'altra classe.

Per gli stessi ambiti o classi di concorso affini, le cui abilitazioni sono conseguite con un unico esame, il punteggio di cui alla lettera C3 della tabella di valutazione, allegato 2 al DDG/2005 (punti 3) è attribuito, esclusivamente ai docenti inseriti in terza fascia, per una sola abilitazione (punto C4, lettera a, della citata tabella).

ALTRE ABILITAZIONI CORRISPONDENTI

- I docenti abilitati per le ex classi XLII e LXXXII ed in possesso del titolo di studio valido per la classe di concorso A036, sono abilitati anche relativamente a quest'ultima classe. (Ambi-

to Disciplinare 7);

- i docenti abilitati per le classi A043 o A050 e A036, sono abilitati anche relativamente alla classe A037 (Ambito Disciplinare 7);
- i docenti abilitati per la classe di concorso A049 sono abilitati anche relativamente alle classi A038, A047 (Ambito Disciplinare 8) nonché alla classe A048;
- i docenti abilitati per la classe A052 sono abilitati anche relativamente alle classi A051, (A050 e A043 (ambito A.D. 4) (Ambito Disciplinare 9);
- i docenti abilitati per la classe A051 sono abilitati anche relativamente alle classi (A050 e A043) (Ambito Disciplinare 9).

Con il chiarimento di cui alla FAQ n. 7 a.s. 2002/2003 e confermata il Ministero ha comunicato che il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto indicati punteggi:

A.D. 7 (I e II Fascia)

per graduatoria A036 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A037;

per graduatoria classe A037 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A036;

A.D. 7 (III Fascia)

per graduatoria A036 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A037;

per graduatoria classe A037 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A036;

A.D. 8 (I e II Fascia)

per graduatoria classe A038 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A047;

per graduatoria classe A047 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A038;

per graduatoria classe A049 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione classe A048;

A.D. 8 (III Fascia)

per graduatoria classe A038 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A047;

per graduatoria classe A047 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione cl. A038;

per graduatoria classe A049 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 3 per abilitazione classe A048;

A.D. 9 (I e II Fascia)

per graduatoria classe A052 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A051 e (A043 – A050);

per graduatoria classe A051 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e (A043 – A050);

per graduatoria classe A050 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e A051;

per graduatoria classe A043 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e A051;

A.D. 9 (III Fascia)

per graduatoria classe A052 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl. [A051 e (A043 / A050)];

per graduatoria classe A051 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl. [A052 e (A043 /A050)];

per graduatoria classe A050 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl.A052 e A051;

per graduatoria classe A043 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (3 +3) per abilitazioni cl.A052 e A051;

Esempio: chi si iscrive anche per la classe A036, oltre che per quelle dell'ambito 9, avrà diritto a 9 punti aggiuntivi di cui 3 punti per l'abilitazione classi A043/50, 3 punti per l'abilitazione classe A051, 3 punti per l'abilitazione classe A052.

10. Precedenza a parità di punteggio.

Gli aspiranti vengono iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di valutazione, allegato 1 per i docenti inseriti in prima e seconda fascia, allegato 2 per i docenti inseriti in terza fascia, allegato 3 per i docenti di strumento musicale nella scuola media.

A parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione in graduatoria, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi un aspirante trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).

Valgono poi le preferenze di legge riportate di seguito.

La singola graduatoria permanente, escluso le graduatorie di strumento musicale per la scuola media, deve pertanto essere graduata rispetto a:

- fascia
- punteggio totale
- a parità di punteggio totale precede vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

La singola graduatoria permanente di strumento musicale per la scuola media, deve essere graduata rispetto a:

- fascia
- non trasferito rispetto al trasferito (seconda fascia)
- punteggio totale
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

10.1 Specifica delle preferenze (allegato 6 DDG 16.3.2007)

- A - gli insigniti di medaglia al valor militare;
- B - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- C - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- D - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- E - gli orfani di guerra;
- F - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- G - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- H - i feriti in combattimento;
- I - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- J - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
- K - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- L - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;



- M - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- O - i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q - coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico (bastano 166 giorni, in quanto 5 mesi e 16 gg sono sufficienti per maturare i 12 punti corrispondenti ad un anno di servizio, oppure il servizio deve essere ininterrotto, comprensivo degli scrutini, dal 1° febbraio in poi, ugualmente valutabile come anno intero, ai sensi della L. 124/99);
- R - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- S - gli invalidi ed i mutilati civili;
- T - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Si ricorda che, al fine di ottenere la preferenza e ad esclusione della preferenza Q ed R, l'aspirante sul modello di domanda dovrà indicare gli estremi del documento (ente che ha lo ha rilasciato, data del rilascio e numero dell'atto) con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza.

11 - Domanda di aggiornamento/permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento per gli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 (Modello 1)

Chi deve aggiornare/permanere in una graduatoria e/o trasferirsi in altra provincia o reinserirsi deve compilare e presentare **il modello 1**.

Chi invece deve aggiornare o permanere in una graduatoria e/o trasferirsi in altra provincia e chiedere contemporaneamente un nuovo inserimento, deve presentare **il modello 1** (per aggiornamento/trasferimento/permanenza) unitamente al **il modello 2** (per il nuovo inserimento).

Anche se non vi sono servizi da dichiarare, va presentata comunque la domanda di aggiornamento (in questo caso nella sez. B del modello 1, va barrata la lettera A) qualora si abbia di-

ritto alla riserva dei posti e/o alle preferenze a parità di punteggio contrassegnate dalle lettere M N O R S, in quanto soggette a scadenza. E' sufficiente, in questo caso, barrare le apposite caselle di cui alla sezione H1 e H2 del modello 1. In mancanza, i titoli di riserva e/o di preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.

In sintesi:

- 1) per aggiornamento/permanenza barrare A
- 2) per trasferimento della propria iscrizione barrare T
- 3) per reinserimento in graduatoria barrare R

Coloro che si trasferiscono devono indicare, nella sez B1, pag 1/12, la provincia di precedente inclusione.

Chi ha diritto a riserva e/o alle preferenze M N O R S e non ha titoli da aggiornare deve segnare la lettera **A**

L'aspirante che chiede la sola permanenza della propria iscrizione e che non ha diritto a riserva dei posti e/o alle preferenze a parità di punteggio contrassegnate dalle lettere M N O R S, deve compilare solo le sezioni A e B del modello 1, **barrando la casella P** nella sezione B del modello 1. Barrando la casella P del modello 1, la domanda di permanenza in graduatoria è valida per tutte le graduatorie a cui il candidato è iscritto, in alternativa la cancellazione, come di seguito indicato, vale altresì per tutte le graduatorie.

La mancata presentazione della domanda per chi ha diritto alla permanenza comporta la cancellazione da tutte le graduatorie per gli anni scolastici successivi (comma 3 art. 1 **DDG 16/03/2007**).

E' indispensabile che anche chi è in graduatoria con riserva, aggiorni la propria posizione, (art. 8 commi 2, 4 **DDG 16/03/2007**).

Le pagine dei modelli-domanda (ciò vale sia per il modello 1 sia per il modello 2) non compilate possono non essere presentate, oppure vanno sbarrate e non firmate, mentre le altre devono essere necessariamente corredate dalla data e dalla firma. E' indispensabile compilare le pagine per i titoli ed i servizi distintamente per ciascuna graduatoria da aggiornare.

Nel caso lo spazio per la dichiarazione dei titoli e dei servizi non fosse sufficiente (pagg. 3 e 4 del mod 1 per le graduatorie di prima e seconda fascia e di strumento musicale di seconda e terza fascia; pagg. 5 e 6, dei mod 1 e mod 2, per le graduatorie di terza fascia) è possibile indicare a piè pagina che l'elencazione prosegue su foglio a parte (allo scopo riprodurre le citate pagine) che sarà debitamente datato e firmato.

Poiché gli elenchi delle graduatorie esaurite, ancorché forniti dal MIUR, non sono mai completi a causa di sviste, omissioni e comunicazioni tardive, ecc., prima di scegliere la provincia a cui indirizzare la domanda, in caso di trasferimento o nuova inclusione, conviene contattare il sito del MIUR www.istruzione.it/applicazioni/graduatorie_esaurite2002/graduatorie.shtml oppure direttamente i CC.SS.AA; per indirizzi, numeri di telefono, email e siti web dei CC.SS.AA. consultare www.istruzione.it/altrisiti/linkprovv.shtml.

11.1 Compilazione del Modello 1 (per gli aspiranti già inseriti o da reinserire in graduatoria).

Il modello è formato da 10 pagine più 2 pagine di note ed è destinato esclusivamente a personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie permanenti (art 2 del **DDG/2007**).

Il modello 1 è suddiviso in sezioni. Per facilitare la sua compilazione, alcune sezioni, come riportato di seguito, sono differenziate per fascia di appartenenza.

Trattandosi di solo aggiornamento delle graduatorie e non di rideterminazione, è possibile chiedere una diversa valutazione esclusivamente per i nuovi titoli inseriti.

SEZIONE A	DATI ANAGRAFICI per tutte le fasce
SEZIONE B	B1 RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO E/O PERMANENZA E/O TRASFERIMENTO, E/O REINSERIMENTO per tutte le fasce
	B2 CONFERMA DEL' ISCRIZIONE CON RISERVA per DM 21/05 O ricorso
SEZIONE C	GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO per tutte le fasce
SEZIONE D	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fasce I e II E e str. musicale
SEZIONE E	DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO fasce I e II e str. musicale
SEZIONE F	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fascia III
SEZIONE G	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO fascia III
SEZIONE H	ALTRE DICHIARAZIONI per tutte le fasce
SEZIONE I	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE per tutte le fasce

Le sezioni F e G sono riferite alle graduatorie di terza fascia e di conseguenza subordinate alla tabella di valutazione allegato 2 al **DDG 16/03/2007**

SEZIONE B Pag.1/10	RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO E/O TRASFERIMENTO, PERMANENZA per tutte le fasce. Si veda quanto già detto nel paragrafo 10.
------------------------------	--



<p>SEZIONE C pag. 2/10</p>	<p>GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO per tutte le fasce.</p>
	<p>Nella sotto sezione C1 si devono indicare, barrando e completando le voci che interessano, tutte le graduatorie e/o gli elenchi per cui si chiede l'aggiornamento, si ricorda che per i nuovi inserimenti va compilato il modello 2.</p>
	<p>Gli aspiranti in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno polivalente ovvero monovalente vista (per istituti per non vedenti) ovvero monovalente udito (per gli istituti per sordomuti), possono richiedere l'inserimento nelle graduatorie speciali solo nelle province dove funzionano scuole di tipo speciale, l'elenco di tali scuole è consultabile sul sito internet www.istruzione.it</p>
	<p>Nella sotto sezione C2 vanno dichiarati i nuovi titoli di specializzazione (sostegno/speciali e metodi differenziati) non dichiarati in precedenza al fine dell'inclusione in tali elenchi, specificando la data del conseguimento e l'ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito.</p>
	<p>Nella sotto sezione C3, vanno barrati esclusivamente i nuovi titoli di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria (francese, inglese, spagnolo, tedesco).</p>
	<p>Ai docenti in possesso della laurea in scienza della formazione per il settore della scuola primaria è riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua straniera studiata.</p>
<p>SEZIONE D Pag.3/12</p>	<p>DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fasce I e II E e str. Musicale</p>
	<p>Per l'aggiornamento dei titoli valutabili ai sensi delle tabelle di valutazione annesse al decreto come allegato 1 (docenti di prima e seconda fascia) e allegato 3 (docenti di strumento musicale nella scuola media), la sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sotto sezione C1, utilizzando altrettante copie della pagina 3/12. La sezione D va compilata solo in caso di possesso di altri titoli valutabili conseguiti successivamente al 21.5.2004 ovvero conseguiti precedentemente ma non presentati.</p>
	<p>Alle graduatorie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:</p> <p>AAAA Scuola dell'infanzia</p> <p>EEEE Scuola primaria</p> <p>PPPP Personale educativo</p>



Alla scuola secondaria sono attribuiti i codici della apposita tabella 1 allegata al modello di domanda, distinta in tabella A,C e D. Nella descrizione della graduatoria indicare se è di tipo speciale con la relativa tipologia, es. *A050 Lettere ist. istr. II gr. non vedenti/ sordomuti.*

Sotto sezione D1. (1)

Si tenga presente che le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie delle scuole secondarie e viceversa. Si valutano solo le abilitazioni effettivamente conseguite e non quelle dichiarate corrispondenti.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99,33/2000 e 1/2001. La valutazione del punto C3 dell'Allegato 1 (abilitazione/idoneità all'insegnamento conseguita in uno dei paesi della U.E. da valutare punti 3 come altro titolo) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A2 (abilitazione/idoneità all'insegnamento conseguita in uno dei paesi della U.E. da valutare 24 punti come titolo di accesso alla graduatoria). Si precisa che tali abilitazioni/idoneità di cui al punto A2 sono alternative a quelle di cui al punto A1 e che quindi in presenza di abilitazione italiana possono essere valutate solo come titoli aggiuntivi di cui al punto C3 (tre punti). Come titolo di accesso l'abilitazione/idoneità all'insegnamento, conseguita in uno dei paesi della U.E, è valutabile esclusivamente per i cittadini che abbiano studiato all'estero o che comunque non siano in possesso del titolo A1.

Limitatamente alle graduatorie di scuola elementare, materna e personale educativo, la valutazione di cui ai punti C4, C5, C6 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto C1.

La laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo nella scuola primaria (non anche quella ad indirizzo nella scuola dell'infanzia) è titolo valutabile anche per le graduatorie del Personale educativo.

*(1) L'art. 1 comma 10 del **DDG 16/03/2007** consente la valutazione dei titoli conseguiti dopo la data del 2.5.2005 ed entro il 19/04/2007, ovvero quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione dei titoli con riserva, ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'art. 3 ter della legge 143/04.*



Sotto sezione D2

Riguarda la dichiarazione dei titoli culturali (tali titoli sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia) e dei titoli artistico - professionali (valutabili fino ad un massimo di punti 66), previsti dall'allegato 3, per i docenti di strumento musicale nella scuola media. I titoli artistico professionali sono valutati in ragione della loro rilevanza, devono essere debitamente documentati e in tale documentazione si deve anche fornire la prova che l'attività sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

In caso si alleghino o non si alleghino certificati o attestati di titoli artistico - professionale, valutabili ai sensi del punto III dell'allegato 3, tale circostanza dovrà essere dichiarata nella domanda e, in caso si alleghino certificati ed attestati, ne va dichiarato il numero.

SEZIONE E

Pag. 4/12

DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO fasce I e II e str. Musicale.

Per l'aggiornamento dei nuovi titoli di servizio valutabili ai sensi delle tabelle di valutazione annesse al decreto come allegato 1 (docenti di prima e seconda fascia) e allegato 3 (docenti di strumento musicale nella scuola media), la sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sotto sezione C1, utilizzando altrettante copie della pagina 4/12. La sezione E va compilata solo in caso di possesso di altri titoli di servizio conseguiti successivamente al 21.5.2004 (per a.s. 2003/2004) e di titoli di servizi prestati nell'arco temporale che va dall'1.9.2004 al 2.5.2005 (per a.s. 2004/2005) ovvero non presentati precedentemente. Per il 2003/2004, i periodi di servizio svolti successivamente al 21.5.2004 possono essere dichiarati e valutati solo se l'aspirante non abbia raggiunto per il medesimo anno il punteggio massimo consentito (per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 6 mesi).

Il tipo di servizio di servizio va indicato con i seguenti codici: S per le scuole statali comprese le istituzioni scolastiche all'estero, P per le scuole paritarie e per le scuole materne comunali per i servizi prestati dall'1.9.2000, **N** per le scuole statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate, comprese le istituzioni scolastiche all'estero.

Il servizio prestato si dichiara impostando in alternativa i campi "dal..... al....." ovvero il campo "per complessivi giorni.....". Se le informazioni sono entrambe presenti, esse devono essere coerenti, nel caso non lo fossero, per errore materiale dell'aspirante, prevale ai fini della valutazione il numero dei giorni complessivi. **Non si valutano i servizi per i quali**



	<p>non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.</p> <p>Si ricorda che per i servizi prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) <i>devono essere computati i soli giorni di effettiva prestazione dell'attività didattica e non l'intero periodo.</i></p> <p>Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.</p> <p>Per i docenti di strumento musicale nella scuola media (consultare attentamente l'allegato 3 sezione II titoli didattici) , si valuta per intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni, vanno valutati i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio, nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole. Per indicare il servizio svolto nei Conservatori Conservatori, si utilizzano i codici degli strumenti già utilizzati per la scuola.</p>
--	--

<p>SEZIONE F</p> <p>Pag. 5/12</p>	<p>DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fascia III</p> <p>La sezione F può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante copie della pagina 5/12.</p> <p>Alle graduatorie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:</p> <p>AAAA Scuola dell'infanzia</p> <p>EEEE Scuola primaria</p> <p>PPPP Personale educativo</p> <p>Alla scuola secondaria, sono attribuiti i codici della apposita tabella 1 allegata al modello di domanda, distinta in tabella A,C e D. Nella descrizione della graduatoria indicare se è di tipo speciale con la relativa tipologia, es. A050 Lettere ist. istr. II gr. non vedenti/ sordomuti.</p> <p>Sottosezione F1 (1)</p> <p>Tale sezione può essere compilata dall'aspirante che intende optare per una diversa abilitazione o idoneità rispetto a quella già dichiarata al fine del miglioramento del punteggio complessivo del titolo di accesso.</p> <p>Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegna-</p>
---	--



mento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espressi in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame di cui alle O.O.MM. 153/99,33/2000,1/2001 devono indicare il punteggio complessivo espresso in centesimi relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

Per ciascun corso SSIS di durata biennale bisogna indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola abilitazione. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, bisogna indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. L'aspirante che lo scorso anno, ad esempio, ha dichiarato come titolo di accesso per la classe di concorso A043 il titolo SSIS con attribuzione di 30 punti e come titolo di accesso per la classe A050 il titolo SSIS con attribuzione di 6 punti, **ora non può cambiare, invertendola, la scelta fatta, in quanto non è in possesso di una diversa abilitazione da far valutare.**

Sottosezione F2 (1)

Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, indicare una sola abilitazione.

Si tenga presente che le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie delle scuole secondarie e viceversa. Si valutano solo le abilitazioni effettivamente conseguite e non quelle dichiarate corrispondenti.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99,33/2000 e 1/2001.

Sono valutati come Dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto come specificato nell'allegato 4 annesso al



	<p>decreto.</p> <p>La laurea in Scienza della Formazione Primaria ad indirizzo nella scuola primaria (non anche quella ad indirizzo scuola dell'infanzia) è titolo valutabile anche per le graduatorie del Personale Educativo.</p> <p>Il diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario deve essere di durata almeno annuale, con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.</p> <p>Si precisa che tali abilitazioni/idoneità di cui al punto A3 sono alternative a quelle di cui al punto A1 e che quindi in presenza di abilitazione italiana possono essere valutate solo come titoli aggiuntivi di cui al punto C5 (1 punto). Come titolo di accesso l'abilitazione/idoneità all'insegnamento, conseguita in uno dei paesi della U.E., è valutabile esclusivamente per i cittadini che abbiano studiato all'estero o che comunque non siano in possesso del titolo A1.</p> <p><i>(1) L'art. 1 comma 10 del DDG 16/03/2007 consente la valutazione dei titoli conseguiti dopo la data del 2.5.2005 ed entro il 19/04/2007, ovvero quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione dei titoli con riserva, ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'art. 3 ter della legge 143/04</i></p>
--	--

<p>SEZIONE G</p> <p>Pag.6, 7,8/12</p>	<p>DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO fascia III</p> <p>Non sono possibili rideterminazioni dei servizi già dichiarati ed utilizzati, trattandosi in tutto e per tutto di aggiornamento.</p> <p>Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituito cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. La sezione G deve essere compilata per indicare esclusivamente i titoli di servizio conseguiti successivamente al 21.5.2004 e fino alla data di presentazione della domanda, ovvero non presentati precedentemente. Per il 2004/2005 i periodi di servizio svolti successivamente al 2.5.2005 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo a.s. il punteggio massimo consentito di 6 mesi in un anno scolastico.</p> <p>La sezione G può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante copie della</p>
---	--



pagina 6/12.

Il tipo di servizio va indicato con i seguenti codici: **S** per le scuole statali comprese le istituzioni scolastiche all'estero, **P** per le scuole paritarie e per le materne comunali per i servizi prestati dall'1.9.2000, **N** per le scuole statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate, comprese le istituzioni scolastiche all'estero.

Il servizio prestato si dichiara impostando in alternativa i campi "dal..... al....." ovvero il campo "per complessivi giorni.....". Se le informazioni sono entrambe presenti, esse devono essere coerenti, nel caso non lo fossero, per errore materiale dell'aspirante, prevale ai fini della valutazione il numero dei giorni complessivi. Si ricorda che per i servizi prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) *devono essere computati solo i giorni di effettiva prestazione dell'attività didattica e non l'intero periodo.*

Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

Dall' a.s. 2003/04 al 31/08/2007, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole, nelle scuole penitenziarie e nelle pluriclassi delle scuole primarie di montagna è valutato in misura doppia.

Dall'anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato in classe di concorso o posto d' insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (servizio non specifico) è valutato nella misura del 50 % del punteggio. (vedi nota 6 alla tabella di valutazione di cui all' allegato 2)

Può essere fatto valutare come non specifico soltanto il servizio reso presso scuole statali o paritarie. Di conseguenza, il servizio presso scuole legalmente riconosciute, o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate o nelle scuole materne autorizzate, può essere fatto valere solo come servizio specifico. Tale disposizione riguarda anche il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche all'estero.

A norma dell'art. 8-nonies, comma 1, primo periodo della legge 186/2004, il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola. **Nella valutazione del servizio, bisogna tener sempre conto che per ciascun anno scolastico non si può superare il limite massimo di 12 punti, ovviamente fatte salve le super valutazioni e che i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi massimo per anno scolastico.**



*Non sono valutabili dal 2003/2004 i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. Per i servizi prestati fino all'a.s. 2002/2003 (compreso) non si valuta il servizio prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS solo per la classe di concorso che ha dato luogo all'accesso con incremento del punteggio di 30 punti, **per le altre classi di concorso il servizio è valutabile.***

In applicazione delle sentenze del TAR Lazio e della stessa legge 186/2004, il servizio di leva in costanza di nomina caricato sull'abilitazione corrispondente a quella certificata SISIS fino al 2002/2003 può essere valutato.

Non è possibile scegliere la valutazione di 6 punti per l'abilitazione SSIS, allo scopo di valutare il servizio svolto contemporaneamente in altra classe di concorso.

Si precisa che l'abilitazione SSIS non comporta la rinuncia ai 30 punti in cambio della valutazione del servizio svolto durante il biennio. Ad esempio un abilitato SSIS che, durante il biennio, ha svolto un tipo di servizio soggetto a supervalutazione (montagna, piccole isole, penitenziarie), se in possesso di altra abilitazione per la stessa classe di concorso non può utilizzare questa abilitazione come titolo di accesso e farsi valutare il servizio supervalutato prestato durante la durata legale del corso SSIS.

La presentazione di inserimento con riserva da parte degli specializzandi Ssis comporta che, all'atto dello scioglimento della riserva, venga cancellato il punteggio relativo al servizio svolto in contemporanea e valutato per altra classe di concorso di cui si chiede l'inserimento, compilando il modello 2 ovvero l'aggiornamento, compilando il presente modello 1

A decorrere dall'a.s. 2005/2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Il servizio prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

Nella Sottosezione G2 l'aspirante dovrà rendere una dichiarazione dei servizi in pluriclassi di scuole primarie di montagna dei servizi prestati negli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005 già precedentemente dichiarati, al fine del mantenimento in misura doppia del relativo punteggio già conseguito.

Nella sottosezione G3 dichiarazione riepilogativa dei servizi specifici dichiarati ed utilizzati negli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005 in scuole pri-

	<p>marie di montagna pluriclassi resa ai fini del controllo amministrativo della regolarità dei servizi.</p> <p>Nella sottosezione G4 per il riepilogo del servizio effettuato negli aa.ss. 2004/2005, 2005/06, 2006/07 a fianco della graduatoria si indicherà la tipologia del servizio, se questo è stato già valutato o meno nonché il numero complessivo dei mesi che non può superare il limite massimo di sei. Sempre per il 2003/2004, per il servizio utilizzato al fine della valutazione, a fianco della graduatoria si indicherà se per il servizio è stata chiesta una valutazione come specifico (valutazione al 100%) una supervalutazione (valutazione al 200%), una valutazione come non specifico (valutazione al 50%). Anche in questo caso il totale complessivo del servizio valutato tra servizio specifico, non specifico e supervalutazione non potrà mai superare i sei mesi.</p>
--	--

<p>SEZIONE H</p> <p>Pag.9/12</p>	<p>ALTRE DICHIARAZIONI per tutte le fasce</p> <p>Nella sezione H si riportano dichiarazioni che potrebbero essere state già rese in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti. Tale sezione deve essere necessariamente compilata per le situazioni sopraggiunte e per quelle soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. I titoli di riserva si indicano nella sottosezione H1, quelli di preferenza nella sottosezione H2.</p> <p>Le situazioni soggette a scadenza sono le seguenti:</p> <p>titoli di riserva (tutti) *</p> <p>titoli di preferenza, quelli di cui alle lettere M, N, O, R, S.</p> <p><i>* Per aver diritto alla riserva bisogna essere disoccupato/a all'atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all'atto dell' aggiornamento delle graduatorie per gli aa. ss. 2005/2006 e 2006/2007. Non occorre essere iscritti alle liste speciali.</i></p> <p>L'amministrazione potrà effettuare controlli a campione per verificare la corrispondenza tra il dichiarato e il beneficio effettivamente spettante.</p>
--	---

11.2 Domanda di nuova iscrizione per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 (modello 2)

L'aspirante che chiede un nuovo inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, inclusa quella di strumento musicale (art. 4 del **DDG/2007**), deve presentare il modello 2. Il modello è formato di **10** pagine più due pagine di note.

Anche il Modello 2 è suddiviso in sezioni che saranno illustrate al fine di facilitare la compilazione.

SEZIONE A	DATI ANAGRAFICI
SEZIONE B	TITOLO DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
SEZIONE C	GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L' ISCRIZIONE
SEZIONE D	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI
SEZIONE E	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO, ai sensi della TABELLA DI VALUTAZIONE
SEZIONE F	ALTRE DICHIARAZIONI
SEZIONE G	ALTRE DICHIARAZIONI
SEZIONE H	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE
	SEZIONE RIASSUNTIVA

<p>SEZIONE B pagg. 2 e 3/12</p>	<p>TITOLO DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA</p> <p>Nella compilazione di tale sezione, l'aspirante barra le voci che interessano con le indicazioni specifiche del relativo insegnamento e della procedura di conseguimento del titolo di abilitazione o idoneità.</p> <p>Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 10 del DDG 16/03/2007, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande (19/04/2007) siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o per il medesimo posto:</p> <p>A. idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;</p> <p>B. idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;</p> <p>C. abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) o presso le Accademie di belle Arti (COBASLID);</p> <p>D. idoneità o abilitazione conseguita a seguito di sessioni riservate (1), ovvero ope legis, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis della legge 333/01 e dell'art. 1 comma 4 bis della legge 143/04. (Hanno titolo all'iscrizione nella graduatoria della classe di concorso A077 (Strumento musicale nella scuola media) i docenti già in possesso al 6.6.2004, data di entrata in vigore della legge 143/04, del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso del diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato entro l'a.s. 2003/2004 360 giorni di ser-</p>
--	--



vizio nella classe di concorso 77/A).

- E. idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguite in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;
- F. diploma di didattica della musica di durata quadriennale avente valore abilitante, si precisa che è tale solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio ai sensi del D. L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6 (i suddetti titoli vanno indicati nel modello-domanda);
- G. laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53) (indicare l'indirizzo);
- H. idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita **a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n 100/2004 e con D.M. n 21/2005**
E' inoltre consentita, ai sensi dell'art.8 del DDG 16/03/2007, la richiesta di inclusione in graduatoria permanente con riserva a chi è in possesso di
- I. **abilitazione in educazione musicale conseguita in tempo utile per l' inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 e iscrizione negli elenchi di cui al D.M. 13/02/1996 (comma 605 legge 296/06)**
- J. **abilitazione in educazione musicale conseguita entro l' entrata in vigore della legge 143/04 presso la scuola di Didattica della Musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del Diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 gg di servizio di strumento musicale entro l' a.s. 2003/04**
- K. **abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. 202/99 e O.M. 1/2001)**
- L. **abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali DM n. 100/2004.**
- M. **abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell' UE e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48 C.E.E., recepita dal D.L.vo 115 del 27/01/1992** docente abilitato SISS, frequentante il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
- N. **iscritto nel 2006/07 (all'ultimo anno del VII ciclo o al primo dell' VIII ciclo) dei corsi abilitanti all'insegnamento secondario e artistico (SSIS, COBASLID e Didattica della Musica)**



- O. **iscritto nel 2006/07 alla facoltà di Scienze della formazione primaria**
- P. **docente ammesso ai corsi abilitanti di cui all' art. 2 legge 143/04.**
- Q. docente abilitato SSIS che sta frequentando il corso di 400 ore, per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno;
- R. docente abilitato con altre procedure che sta frequentando il corso di 800 ore, previsto dal DM 20.2.2002 e sta conseguendo il diploma di specializzazione per il sostegno;
- S. docente abilitato COBASLID che sta frequentando il corso di specializzazione per il sostegno di cui al D.M. 56/2006
- T. docente laureato in scienze della formazione primaria che sta frequentando il modulo di specializzazione per il sostegno

Gli aspiranti che richiedono l'inclusione con riserva devono, se non hanno titolo, compilare tutte le sezioni ad eccezione della sezione D1 relativa al titolo di accesso che non ancora si possiede.

La presentazione di inserimento con riserva da parte degli specializzandi Ssis comporta che, all'atto dello scioglimento della riserva, venga cancellato il punteggio relativo al servizio svolto in contemporanea e valutato per altra classe di concorso di cui si chiede l'inserimento ovvero l'aggiornamento, compilando il modello 1.

L'iscrizione con riserva è consentita solo come nuova iscrizione e non per cambiare il titolo d'accesso, art. 8 comma 3 DDG 16/03/2007, in applicazione puntuale e rigida di quanto previsto dalla legge 143/2004, come chiarito dalla nota 523/2005, vedi anche nota (1) al nostro commento alla seguente sez. C.

(1) Per il **2007/2008 e 2008/2009** possono inserirsi in graduatoria permanente, ove non l' avessero già fatto negli anni precedenti, anche coloro che conseguirono l'abilitazione ai sensi delle OOMM 153/1999, 33/2000, 1/2001.

**SEZIONE
C
Pag.
4/12**

GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L' ISCRIZIONE

In tale sezione l'aspirante chiede l'inserimento nelle graduatorie e negli elenchi del sostegno/speciali e metodi differenziati. A fianco della graduatoria richiesta si indica come titolo di accesso nell'apposito quadratino la lettera barrata nella sezione B1 e B2. Ad esempio il docente che ha come titolo di accesso l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, nel quadratino indicherà la **lettera C.**



L'aspirante che sta per conseguire un' abilitazione SSIS che, secondo la norma sugli ambiti disciplinari, è valida anche per altre classi di concorso, può inserirsi con riserva in tutte le graduatorie a cui accede con l'abilitazione che ne consegue; es. chi sta per conseguire un'abilitazione per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) può inserirsi con riserva anche per le classi di concorso A038 (Fisica), A047 (Matematica) e A048 (Matematica applicata).

Nella sotto sezione C2 vanno dichiarati i titoli di specializzazione (sostegno/speciali e metodi differenziati) al fine dell'inclusione in tali elenchi, specificando la data e l'ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito.

In questa sotto sezione, nella seconda casellina sotto la dicitura "**Titolo di accesso**", indicheranno il diploma di specializzazione, non ancora conseguito al 19/04/2007. Si ricorda che i docenti già inseriti in graduatoria permanente dovranno invece compilare la sezione C2 del modello 1.

Nella sotto sezione C3, vanno indicati i titoli di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria (francese, inglese, spagnolo, tedesco).

Ai docenti in possesso della laurea in scienza della formazione per il settore della scuola primaria è riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua straniera studiata.

**SEZIONE
D**

**Pag.
5/12**

DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI

La sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria richiesta nella sezione C1, utilizzando copie della pagina 5/11.

Alle graduatorie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

AAAA Scuola dell'infanzia

EEEE Scuola primaria

PPPP Personale educativo

Alla scuola secondaria sono attribuiti i codici della apposita tabella 1 allegata al modello di domanda, distinta in tabella A, C e D. Nella descrizione della graduatoria indicare se è di tipo speciale con la relativa tipologia, es. A050 Lettere ist. istr. Il gr. non vedenti/ sordomuti.



Sottosezione D1.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espressi in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).

I candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame di cui alle OO.MM. 153/99, 33/2000, 1/2001 devono indicare il punteggio complessivo espresso in centesimi relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

Per ciascun corso SSIS di durata biennale bisogna indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola abilitazione. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, bisogna indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.

Sotto sezione D2 (1)

In tale sezione l'aspirante dichiara gli altri titoli culturali di cui alla lettera C della tabella di valutazione annessa come allegato 2, per gli altri titoli è possibile totalizzare fino ad un massimo di punti 30. I titoli per essere valutato deve essere posseduto dall'aspirante entro la data del 19/04/2007, non sono valutabili i titoli che si conseguiranno oltre tale data.

Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, indicare una sola abilitazione. Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa. Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali nn. 153/99, 33/2000, 1/2001. Il diploma di didattica della musica è valutabile solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma del conservatorio ai sensi del DL 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6.



Per la graduatoria di scuola primaria, le lauree in lingua straniera, di cui al DM 30.1.1998 n. 39, previste per le classi 45/A e 46/A, devono prevedere il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal DM 28.6.1991 (inglese, francese, spagnolo, tedesco). Per la valutazione come altro titolo dell'abilitazione/idoneità riconosciuta ai sensi delle direttive comunitarie CEE 89/48 E 92/51, bisogna indicare nella domanda il Decreto di riconoscimento.

Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto come specificato nell'allegato 4 annesso al **DDG 16/03/2007**. Il diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario deve essere di durata almeno annuale con esame finale e coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

Si precisa che le abilitazioni/idoneità di cui al punto A3 sono alternative a quelle di cui al punto A1 e che quindi in presenza di abilitazione italiana possono essere valutate solo come titoli aggiuntivi di cui al punto C5 (1 punto). Come titolo di accesso l'abilitazione/idoneità all'insegnamento, conseguita in uno dei paesi della U.E, è valutabile esclusivamente per i cittadini che abbiano studiato all'estero o che comunque non siano in possesso del titolo A1.

(1) L'art. 1 comma 8 del DDG 31.3.2005 consente la valutazione dei titoli conseguiti entro la data del 2.5.2005, ovvero quelli già posseduti e non dichiarati in precedenza. Non è consentita la valutazione dei titoli con riserva, ancorché di accesso alle graduatorie, per il miglioramento del punteggio. Si rammenta che tale beneficio è concesso alle situazioni tassativamente previste dall'art. 3 ter della legge 143/04

Sottosezione D3

Riguarda la dichiarazione dei titoli culturali (tali titoli sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia) e dei titoli artistico professionali (valutabili fino ad un massimo di punti 66) previsti dall'allegato 3 per i docenti di strumento musicale nella scuola media. I titoli artistico professionali sono valutati in ragione della loro rilevanza, devono essere debitamente documentati e in tale documentazione si deve fornire la prova che l'attività sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

In caso si allegino o non si allegino certificati o attestati di titoli artistico-professionale, valutabili ai sensi del punto III dell'allegato 3, tale circostanza andrà dichiarata nella domanda e in caso si allegino certificati ed attestati, ne va dichiarato il numero.



**SEZIONE
E**
**Pagg.
7,8/12**

DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (ai sensi della TABELLA DI VALUTAZIONE).

Prima di compilare la sez. E si consiglia di consultare attentamente la tabella di valutazione di cui all'allegato 2, le relative note e soprattutto le avvertenze.

Il servizio prestato contemporaneamente negli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005 in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituito cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. La sezione E deve essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l'inclusione, utilizzando altrettante copie della pagina 7 di 12.

Il tipo di servizio va indicato con i seguenti codici: **S** per le scuole statali comprese le istituzioni scolastiche all'estero, **P** per le scuole paritarie, per le materne comunali e per i servizi prestati dall'1.9.2000, **N** per le scuole statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate, comprese le istituzioni scolastiche all'estero.

Il servizio prestato si dichiara impostando in alternativa i campi "dal..... al....." ovvero il campo "per complessivi giorni.....". Se le informazioni sono entrambe presenti, esse devono essere coerenti, nel caso non lo fossero, per errore materiale dell'aspirante, prevale ai fini della valutazione il numero dei giorni complessivi. Si ricorda che per i servizi prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc..) *sono computati i soli giorni di effettiva prestazione dell'attività didattica e non l'intero periodo, dal.....al.....*

Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

Il servizio prestato negli aa.ss. 2003/2004 e 2004/2005 nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole, nelle scuole penitenziarie e nelle scuole di montagna è valutato in misura doppia.

Dall'anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato in classe di concorso o posto d'insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 % del punteggio (servizio non specifico), Vedi nota 6 alla tabella di valutazione di cui all'allegato 2.

Può essere fatto valutare come non specifico soltanto il servizio reso presso scuole statali o paritarie. Di conseguenza, il servizio presso scuole legalmente riconosciute, o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate o nelle scuole materne autorizzate, può essere fatto valere solo come servizio specifico. Tale disposizione riguarda anche il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche all'estero.



A norma dell'art. 8-nonies, comma 1, primo periodo della legge 186/2004, il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola. **Nella valutazione del servizio, bisogna tener sempre conto che per ciascun anno scolastico non si può superare il limite massimo di 12 punti, ovviamente fatte salve le super valutazioni e che i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi massimo per anno scolastico.**

*Non sono valutabili dal 2003/2004 i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario. Per i servizi prestati fino all'a.s. 2002/2003 (compreso) non si valuta il servizio prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS solo per la classe di concorso che ha dato luogo all'accesso con incremento del punteggio di 30 punti, **per le altre classi di concorso il servizio è valutabile.***

In applicazione delle sentenze del TAR Lazio e della stessa legge 186/2004, il servizio di leva in costanza di nomina caricato sull'abilitazione corrispondente a quella certificata SISS fino al 2002/2003 può essere valutato.

Non è possibile scegliere la valutazione di 6 punti per l'abilitazione SSIS, allo scopo di valutare il servizio svolto contemporaneamente in altra classe di concorso.

Si precisa che l'abilitazione SSIS non comporta la rinuncia ai 30 punti in cambio della valutazione del servizio svolto durante il biennio.

Ad esempio un abilitato SSIS che, durante il biennio, ha svolto un tipo di servizio soggetto a supervalutazione (montagna, piccole isole, penitenziarie), se in possesso di altra abilitazione per la stessa classe di concorso non può utilizzare questa abilitazione come titolo di accesso e farsi valutare il servizio supervalutato prestato durante la durata legale del corso SSIS

La presentazione di inserimento con riserva da parte degli specializzandi Ssis comporta che, all'atto dello scioglimento della riserva, venga cancellato il punteggio relativo al servizio svolto in contemporanea e valutato per altra classe di concorso di cui si chiede l'aggiornamento, compilando il modello 1 ovvero l'inserimento, compilando il presente modello 2.

A decorrere dall'a.s. 2005/2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Il servizio prestato nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della



	<p>scuola statale.</p> <p>Nella Sottosezione E2 l'aspirante dovrà rendere una dichiarazione riepilogativa dei servizi prestati e dichiarati a partire dall' a.s. 2003/2004; la dichiarazione sintetica sarà utilizzata dal CSA ai fini del controllo amministrativo della regolarità del servizio.</p> <p>In tale sottosezione E2 per il servizio effettuato nell'a.s. 2003/2004 a fianco della graduatoria si indicherà la tipologia del servizio, se questo è stato già valutato o meno nonché il numero complessivo dei mesi che non può superare il limite massimo di sei. Sempre per il 2003/2004, per il servizio utilizzato al fine della valutazione, a fianco della graduatoria, si indicherà se per il servizio è stata chiesta una valutazione come specifico (valutazione al 100%) una supervalutazione (valutazione al 200%), una valutazione come non specifico (valutazione al 50%). Anche in questo caso il totale complessivo del servizio valutato tra servizio specifico, non specifico e supervalutazione non potrà mai superare i sei mesi.</p>
--	--

SEZIONE F Pag. 9/12	ALTRE DICHIARAZIONI L'interessato deve indicare esattamente gli estremi dei documenti di attribuzione del titolo di riserva e dello stato di disoccupazione.
-------------------------------	--

SEZIONE H Pag. 10/11	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE Chi è iscritto nelle graduatorie permanenti in due province può scegliere, per l'attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, una delle due predette province.
--------------------------------	--

12. Riserve di legge nelle assunzioni.

Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre occorre far riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999) ed alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. La nuova Legge che entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000, ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, dette disposizioni sono innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M. 201/2000, nelle assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle riserve di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni

da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà pertanto utile riproporre in questo vademecum le disposizioni in materia.

12.1 Destinatari dei benefici.

Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie.

- a) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, con **una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento**. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali.
- b) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.
- c) Alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive modificazioni e 26 maggio 1970 n. 381 con successive modificazioni. Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o con una residua capacità visiva di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione, mentre sordomuti sono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
- d) Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni.
- e) Ai sensi del comma 8 dell'art 1 del DDG del 16/03/2007 , ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'art.8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione.

12.2 Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999).

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla Legge 68/99 e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favo-

re di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, con le modalità indicate precedentemente. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 68/'99, gli invalidi del lavoro, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nei nuovi elenchi previsti dalla Legge.

12.3 Calcolo delle quote di riserva.

Le riserve delle assunzioni vengono fatte nelle seguenti percentuali:

- per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. I lavoratori da assumere sono 2, se gli occupati sono da 36 a 50, viene assunto un solo lavoratore se gli occupati sono da 15 a 35;
- per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell'1%.

La Legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e siano altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali. Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della Legge n. 104/'92.

12.4 Calcolo a livello provinciale.

In ogni provincia, secondo le disposizioni applicative della Legge 68/'99 introdotte dalla C.M. 248/2000, per ogni graduatoria provinciale di scuola materna ed elementare e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A. nonché di quello educativo, per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al primo settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari. Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della Legge n. 68/'98, mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, le riserve si applicano per ogni singolo scaglione di graduatoria. Pertanto una volta assunti i riservisti all'interno della fascia



cui si riferisce la convocazione, si dovrà passare ad assegnare i posti sul merito degli appartenenti alla stessa fascia; solo ad esaurimento della fascia di interesse, si potrà passare all'assunzione di eventuali riservisti nella fascia successiva. (nota MIUR del 2 febbraio 2001, "Diritto al lavoro dei disabili"). Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50% tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti.

12.5 Insegnanti non vedenti.

Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

12.6 Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

12.7 Specifica delle riserve

Codice	Descrizione in chiaro
A	Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B	Invalido di guerra
C	Invalido civile di guerra o profugo
D	Invalido per servizio
E	Invalido del lavoro o equiparati
M	Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N	Invalido civile
P	Sordomuto

13. Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie sono composte da diverse stampe e sono pubblicate all'Albo dei C.S.A. per permettere agli aspiranti di verificare le informazioni acquisite e presentare eventuali ricorsi. Le graduatorie o elenchi prodotti sono:

- graduatoria permanente
- elenco del sostegno graduatoria permanente
- elenco riservisti graduatoria permanente
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria permanente
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria permanente
- elenco degli esclusi graduatoria permanente
- graduatoria di supplenza
- elenco del sostegno graduatoria di supplenza
- elenco riservisti graduatoria di supplenza
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria di supplenza
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria di supplenza
- elenco degli esclusi graduatoria di supplenza

Le graduatorie e gli elenchi per il sostegno, ad esclusione degli elenchi per le lingue straniere che sono esclusivi per la scuola elementare, vengono prodotti per:

- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media e strumento musicale per la scuola media
- scuola superiore
- personale educativo

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento, della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

Le graduatorie riportano per ciascun candidato il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio.

14. Reclami e ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all' albo dei competenti C.S.A., ai quali occorre fare riferimento per conoscerne la data di pubblicazione.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie, può essere presentato reclamo da parte dei candidati (vedi nostro schema) e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive, avverso le quali è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura. In tale ultima ipotesi, nelle more della definizione del ricorso stesso, gli aspiranti sono ammessi condizionatamente all'esito del ricorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria, senza alcun diritto ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

14.1 Schema di Reclamo

All'Ufficio Scolastico Regionale

CSA di.....

...I... sottoscritt... .., nat... a il
codice fiscale , residente in

cap telefono....., cell..... premesso di aver presentato
entro il 2.5.2005 , ai sensi del DDG 31.3.2005 , domanda di:

- aggiornamento del punteggio e/o trasferimento o permanenza per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 nelle graduatorie permanenti di codesta provincia;
- nuova iscrizione per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 nelle graduatorie permanenti di codesta provincia, presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate in data..... nella/e quale/i è stato/a inserito/a con il seguente identificativo meccanografico:/....., avendo/non avendo immessi i dati di aggiornamento con l'ausilio della funzione presente sul sito internet del MIUR, ai sensi dell'art. 14 del già citato D.D.G,

PRESENTA RECLAMO

per errori riscontrati nella valutazione del punteggio e/o nell'attribuzione di preferenze/riserve e/o per altri motivi nella la/e graduatoria/e di seguito indicata/e in cui lo/al scrivente risulta graduato/a per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007.

Lo/La scrivente chiede pertanto, le opportune rettifiche e l'iscrizione nella/e graduatoria/e definitive, con i titoli e punteggi spettanti, analiticamente indicati a fianco di ogni graduatoria(1)

Grad punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref.ris..... spec.....
n. figli..... • serv.senz. dem, • art. 61 • art. 21, • supplenza anno ins.....
anno trasf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in grad.



.....
.....
Grad punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref.ris..... spec.....
n. figli..... • serv.senz.dem, • art. 61 • art. 21, • supplenza anno ins.....
anno trasf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in grad.

.....
.....
Grad punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref.ris..... spec.....
n. figli..... • serv.senz. dem, • art. 61 • art. 21, • supplenza anno ins.....
anno trasf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in grad.

.....
.....
Grad punt. abill..... punt. serv..... punt. tit..... pref.ris..... spec.....
n. figli..... • serv.senz. dem, • art. 61 • art. 21, • supplenza anno ins.....
anno trasf..... lingua straniera....., punt. tot. spettante..... in grad.

Altro motivo del reclamo:.....
.....

Data.....

Firma.....

(1) Indicare solo i titoli che sono stati erroneamente valutati oppure omessi.

15. Allegato1 (per la prima e la seconda fascia).

Tabella per la valutazione del titolo di accesso in graduatoria.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36 (vedi tabella).

Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi, i seguenti punti (vedi tabella).

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento (vedi tabella seconda colonna).

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espressi in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento (vedi tabella allegata seconda e quarta colonna).

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto) (vedi tabella prima e terza colonna).



CONC. ELEM. VOTO SU BASE 88 scritto+orale+ lingua	VOTO SU BASE 100	CONC.ELEM. VOTO SU BASE 110 Scritto + orale + lingua+titoli +titoli lingua +titoli	VOTO SU 80 CONC. MATERNE E SC. SECOND.	PUNTEGGIO IN GRAD.
	51	56		12
	52	57		12
	53	58		12
	54	da 59 a 59,90		12
	55	da 59,95 a 61		12
	56	da 61,05 a 62,10		12
	57	da 62,15 a 63,20		12
	58	da 63,25 a 64,30		12
	59	da 64,35 a 65,40		12
	60	da 65,45 a 66,50		15
	61	da 66,55 a 67,60		15
	62	da 67,65 a 68,70		15
	63	da 68,75 a 69,80		15
56	64	da 69,85 a 70,90		15
57	65	da 70,95 a 72		15
58	66	da 72,05 a 73,10		18
da 59 a 59,35	67	da 73,15 a 74,20		18
da 59,40 a 60,25	68	da 74,25 a 75,30		18
da 60,30 a 61,15	69	da 75,35 a 76,40		18
da 61,20 a 62	70	da 76,45 a 77,50	56	18
da 62,05 a 62,90	71	da 77,55 a 78,60	57	21
da 62,95 a 63,75	72	da 78,65 a 79,70		21
da 63,80 a 64,65	73	da 79,75 a 80,80	58	21
da 64,70 a 65,55	74	da 80,85 a 81,90	59	21
da 65,60 a 66,40	75	da 81,95 a 83	60	21
da 66,45 a 67,30	76	da 83,05 a 84,10	61	24



CONC. ELEM. VOTO SU BASE 88 scritto+orale+ lingua	VOTO SU BASE 100	CONC.ELEM. VOTO SU BASE 110 Scritto + orale + lingua+titoli +titoli lingua +titoli	VOTO SU 80 CONC. MATERNE E SC. SECOND.	PUNTEGGIO IN GRAD.
da 67,35 a 68,15	77	da 84,15 a 85,20		24
da 68,20 a 69,05	78	da 85,25 a 86,30	62	24
da 69,10 a 69,95	79	da 86,35 a 87,40	63	24
da 70 a 70,80	80	da 87,45 a 88,50	64	24
da 70,85 a 71,70	81	da 88,55 a 89,60	65	27
da 71,75 a 72,55	82	da 89,65 a 90,70		27
da 72,60 a 73,45	83	da 90,75 a 91,80	66	27
da 73,50 a 74,35	84	da 91,85 a 92,90	67	27
da 74,40 a 75,20	85	da 92,95 a 94	68	27
da 75,25 a 76,10	86	da 94,05 a 95,10	69	30
da 76,15 a 76,95	87	da 95,15 a 96,20		30
da 77 a 77,85	88	da 96,25 a 97,30	70	30
da 77,90 a 78,75	89	da 97,35 a 98,40	71	30
da 78,80 a 79,60	90	da 98,45 a 99,50	72	30
da 79,65 a 80,50	91	da 99,55 a 100,60	73	33
da 80,55 a 81,35	92	da 100,65 a 101,70		33
da 81,40 a 82,25	93	da 101,75 a 102,80	74	33
da 82,30 a 83,15	94	da 102,85 a 103,90	75	33
da 83,20 a 84	95	da 103,95 a 105	76	33
da 84,05 a 84,90	96	da 105,05 a 106,10	77	36
da 84,95 a 85,75	97	da 106,15 a 107,20		36
da 85,80 a 86,65	98	da 107,25 a 108,30	78	36
da 86,70 a 87,55	99	da 108,35 a 109,40	79	36
da 87,60 a 88	100	da 109,45 a 110	80	36

15.1 Allegato 2 (per la terza fascia).

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO Ai sensi del D.L. 97 del 7/04/2004

Riportiamo la tabella per la valutazione delle abilitazioni e/o idoneità nelle graduatorie permanenti relativamente alla terza fascia per la rapida individuazione del punteggio spettante per l'abilitazione in base ai diversi punteggi riportati nelle prove concorsuali, o nel titolo di studio abilitante.

Votazione su base base 88	Votazione su base 110	Votazione su base 80	Votazione su base 100	Punteggio in graduatoria
	56		51	4
	57		52	4
	58		53	4
	da 59 a 59,90		54	4
	da 59,95 a 61		55	4
	da 61,05 a 62,10		56	4
	da 62,15 a 63,20		57	4
	da 63,25 a 64,30		58	4
	da 64,35 a 65,40		59	4
	da 65,45 a 66,50		60	5
	da 66,55 a 67,60		61	5
	da 67,65 a 68,70		62	5
	da 68,75 a 69,80		63	5
56	da 69,85 a 70,90		64	5
57	da 70,95 a 72		65	5
58	da 72,05 a 73,10		66	6
da 59 a 59,35	da 73,15 a 74,20		67	6
da 59,40 a 60,25	da 74,25 a 75,30		68	6
da 60,30 a 61,15	da 75,35 a 76,40		69	6
da 61,20 a 62	da 76,45 a 77,50	56	70	6
da 62,05 a 62,90	da 77,55 a 78,60	57	71	7



Votazione su base base 88	Votazione su base 110	Votazione su base 80	Votazione su base 100	Punteggio in graduatoria
da 62,95 a 63,75	da 78,65 a 79,70		72	7
da 63,80 a 64,65	da 79,75 a 80,80	58	73	7
da 64,70 a 65,55	da 80,85 a 81,90	59	74	7
da 65,60 a 66,40	da 81,95 a 83	60	75	7
da 66,45 a 67,30	da 83,05 a 84,10	61	76	8
da 67,35 a 68,15	da 84,15 a 85,20		77	8
da 68,20 a 69,05	da 85,25 a 86,30	62	78	8
da 69,10 a 69,95	da 86,35 a 87,40	63	79	8
da 70 a 70,80	da 87,45 a 88,50	64	80	8
da 70,85 a 71,70	da 88,55 a 89,60	65	81	9
da 71,75 a 72,55	da 89,65 a 90,70		82	9
da 72,60 a 73,45	da 90,75 a 91,80	66	83	9
da 73,50 a 74,35	da 91,85 a 92,90	67	84	9
da 74,40 a 75,20	da 92,95 a 94	68	85	9
da 75,25 a 76,10	da 94,05 a 95,10	69	86	10
da 76,15 a 76,95	da 95,15 a 96,20		87	10
da 77,00 a 77,85	da 96,25 a 97,30	70	88	10
da 77,90 a 78,75	da 97,35 a 98,40	71	89	10
da 78,80 a 79,60	da 98,45 a 99,50	72	90	10
da 79,65 a 80,50	da 99,55 a 100,60	73	91	11
da 80,55 a 81,35	da 100,65 a 101,70		92	11
da 81,40 a 82,25	da 101,75 a 102,80	74	93	11
da 82,30 a 83,15	da 102,85 a 103,90	75	94	11
da 83,20 a 84	da 103,95 a 105	76	95	11
da 84,05 a 84,90	da 105,05 a 106,10	77	96	12
da 84,95 a 85,75	da 106,15 a 107,20		97	12
da 85,80 a 86,65	da 107,25 a 108,30	78	98	12
da 86,70 a 87,55	da 108,35 a 109,40	79	99	12
da 87,60 a 88	da 109,45 a 110	80	100	12

15.2 Allegato 3 (strumento musicale)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA.

I° - TITOLI CULTURALI

Titolo Valutabile		Punti
Diploma di strumento attinente alla graduatoria	con votazione fino a 7/10	6
	con votazione fino a 9/10	8
	con votazione fino a 10/10	10
	con votazione di 10/10 e lode	12
Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati		3
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria		3
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera		1,50
Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale		4
Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale		2
Diploma di istruzione secondaria di II grado		1
Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado		6
Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado		3

Nota alla categoria I:

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

II - TITOLI DIDATTICI

Titolo Valutabile	Punti
<ul style="list-style-type: none"> - per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18) 	<p style="text-align: center;">18</p> <hr/> <p style="text-align: center;">3</p>
<ul style="list-style-type: none"> - per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9) 	<p style="text-align: center;">9</p> <hr/> <p style="text-align: center;">1,50</p>
<ul style="list-style-type: none"> - per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) 	<p style="text-align: center;">6</p> <hr/> <p style="text-align: center;">1</p>
<ul style="list-style-type: none"> - per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media - per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50) 	<p style="text-align: center;">4,5</p> <hr/> <p style="text-align: center;">0,75</p>
<ul style="list-style-type: none"> - per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 	<p style="text-align: center;">3,50</p>

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

Titolo Valutabile	Punti
<ul style="list-style-type: none"> - attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria - per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 	<p style="text-align: center;">da punti 1 a punti 2</p>
<ul style="list-style-type: none"> - attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare 	<p style="text-align: center;">da punti 1 a punti 6</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) 	<p style="text-align: center;">da punti 1 a punti 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> - idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) 	<p style="text-align: center;">da punti 1 a punti 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> - composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) 	<p style="text-align: center;">da punti 0,5 a punti 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> - corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria - per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 	<p style="text-align: center;">da punti 1 a punti 2</p>
<ul style="list-style-type: none"> - altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) 	<p style="text-align: center;">da punti 0,2 a punti 1</p>

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.